



AXA Fondazione LPP
Svizzera romanda

Regolamento di previdenza

del 1° gennaio 2026
AXA Fondazione LPP Svizzera romanda, Winterthur

Indice

Basi della previdenza per il personale	3
Entrata	4
Copertura previdenziale	4
Salario	5
Averi di vecchiaia	7
Contributi	7
Riscatto di anni di contribuzione	8
Pensionamento	9
Prestazioni al pensionamento	10
Prestazioni in caso d'incapacità lavorativa e invalidità	11
Prestazioni in caso di decesso	12
Versamento di prestazioni	15
Promozione della proprietà abitativa	17
Divorzio	17
Uscita e prestazione di libero passaggio	18
Imposte	20
Informazioni e obblighi di notifica	20
Sottocopertura della Fondazione	21
Scioglimento del contratto di affiliazione	21
Dati personali	21
Luogo di adempimento e contenzioso	22
Disposizioni transitorie e finali	22
Elenco delle abbreviazioni	23
Allegato 1 Aliquote di conversione in rendita	24
Allegato 2 Aliquote di conversione in rendita con possibilità di scelta per rendita di vecchiaia e rendita per partner	25

Basi della previdenza per il personale

1 Fondazione

- 1.1** Ente responsabile della previdenza per il personale è AXA Fondazione LPP Svizzera romanda, Winterthur (di seguito denominata «Fondazione»).
- 1.2** La Fondazione versa almeno le prestazioni conformi alle prescrizioni vigenti per la previdenza professionale obbligatoria e offre anche piani di previdenza che superano i minimi legali o che comprendono solo prestazioni sovraobbligatorie.
- 1.3** La Fondazione aderisce al fondo di garanzia LPP (art. 56 segg. LPP).
- 1.4** Il consiglio di fondazione è l'organo supremo della Fondazione. È composto, su basi paritetiche, da rappresentanti dei datori di lavoro e da rappresentanti del personale.

2 Cassa di previdenza

- 2.1** La Fondazione gestisce una cassa di previdenza separata per ogni datore di lavoro affiliato.
- 2.2** Per le soluzioni di previdenza di associazioni professionali viene gestita una cassa di previdenza comune per più datori di lavoro.
- 2.3** La cassa di previdenza è un'unità della Fondazione separata a livello contabile. Non possiede una propria personalità giuridica.
- 2.4** La commissione di previdenza è l'organo della cassa di previdenza. La sua composizione è oggetto del regolamento d'organizzazione della commissione di previdenza.
- 2.5** Per le soluzioni di previdenza di associazioni professionali l'organo della cassa di previdenza è la commissione di previdenza dell'associazione professionale. Nella misura in cui il presente regolamento rimanda alla commissione di previdenza, le disposizioni si applicano anche alla commissione di previdenza dell'associazione professionale.

3 Regolamento di previdenza

- 3.1** Il regolamento di previdenza disciplina, unitamente al piano di previdenza, la previdenza professionale dei datori di lavoro affiliati nonché delle persone assicurate presso la Fondazione, dei loro superstiti e delle altre persone che possono godere dei diritti e degli obblighi stabiliti dal presente regolamento.
- 3.2** Ai sensi della LUD, le unioni domestiche registrate sono parificate a un matrimonio e la partner registrata o il partner registrato è parificata o parificato a un coniuge.

4 Persone assicurate

- 4.1** Sono considerate persone assicurate ai sensi del presente regolamento
- le persone assicurate attive, comprese le persone totalmente o parzialmente inabili al lavoro

- le persone che continuano la loro previdenza ai sensi dell'art. 47a LPP o nell'ambito di un modello di pensionamento anticipato specifico per un settore;
- le persone aventi diritto a una rendita di vecchiaia o d'invalidità.

- 4.2** Sono considerate persone assicurate attive ai sensi del presente regolamento, il personale che soddisfa le condizioni di ammissione secondo il piano di previdenza fino all'uscita, al pensionamento completo, all'invalidità o al decesso.
- 4.3** Conformemente al presente regolamento, chi svolge un'attività indipendente e soddisfa le condizioni di ammissione secondo il piano di previdenza, viene equiparato al personale e ha inoltre gli stessi obblighi dei datori di lavoro.
- 4.4** Conformemente al presente regolamento, i membri del consiglio di amministrazione che soddisfano le condizioni di ammissione secondo il piano di previdenza sono equiparati al personale.

5 Piano di previdenza

- 5.1** Nel piano di previdenza sono definite, sulla base del regolamento di previdenza, la cerchia delle persone assicurate, le prestazioni assicurate e i contributi.
- 5.2** Il piano di previdenza viene deciso dalla commissione di previdenza nel quadro dei principi validi per la Fondazione. Per ogni collettività di persone assicurate (art. 1c OPP 2) sono consentiti al massimo tre piani di previdenza con quote contributive diverse.
- 5.3** Salvo diversamente specificato nel piano di previdenza, nel quadro dei principi validi per la Fondazione, si applicano le disposizioni del presente regolamento di previdenza.
- 5.4** Nel piano di previdenza viene precisato quali delle sottostanti prestazioni sono assicurate.
- In caso di pensionamento:
- rendita di vecchiaia
 - capitale di vecchiaia
 - rendita per figli di pensionato
- In caso d'incapacità lavorativa e d'invalidità:
- esonero dal pagamento dei contributi
 - rendita d'invalidità
 - Rendita per figli di persone invalide
- In caso di decesso:
- rendita per partner
 - rendita per orfani
 - capitale di decesso
 - rendita temporanea in caso di decesso

- 5.5** Nell'ambito dei principi fissati dal consiglio di fondazione, la commissione di previdenza può prevedere e definire ulteriori prestazioni nel piano di previdenza.

6 Adeguatezza del piano di previdenza

- 6.1** La Fondazione garantisce nei contratti di affiliazione che i datori di lavoro rispettino le disposizioni ai sensi dell'art. 1a OPP 2.

- 6.2** A questo scopo la Fondazione redige i suddetti contratti di affiliazione in conformità alle prescrizioni delle Direttive D – 01/2024 «Attestazione del perito in materia di previdenza professionale secondo l'art. 52e cpv. 1bis LPP e attestazione secondo l'art. 1a OPP 2» della Commissione di alta vigilanza della previdenza professionale CAV PP.

Entrata

7 Ammissione alla Fondazione e alla cassa di previdenza

- 7.1** Tutte le persone che rientrano nella cerchia di persone assicurate secondo il piano di previdenza vengono ammesse alla Fondazione e alla cassa di previdenza del rispettivo datore di lavoro.
- 7.2** L'iscrizione viene effettuata dal datore di lavoro.
- 7.3** Le persone parzialmente invalide vengono ammesse solo qualora risultino soddisfatte le condizioni di cui al *Punto 7.1* e non presentino un'invalità pari o superiore al 70%. Per tali persone, le deduzioni di coordinamento e gli importi minimi e massimi stabiliti nel piano di previdenza vengono ridotti proporzionalmente al grado di prestazione.
- 7.4** Per le persone soggette alla proroga provvisoria del rapporto di assicurazione ai sensi dell'art. 26a LPP, l'ammissione non avviene prima di 3 anni dalla riduzione o soppressione della rendita da parte dell'AI.

8 Prestazioni di libero passaggio da trasferire

- 8.1** All'ammissione, la persona assicurata è tenuta a trasferire alla Fondazione le prestazioni di libero passaggio da precedenti istituti di previdenza o di libero passaggio.
- 8.2** È possibile effettuare il trasferimento delle prestazioni di libero passaggio da un istituto di previdenza professionale del Liechtenstein.
- 8.3** Le prestazioni di libero passaggio trasferite vengono incorporate nella parte in regime obbligatorio e in quella in regime sovraobbligatorio dell'avere di vecchiaia nella stessa proporzione in cui lo erano nel precedente istituto di previdenza o di libero passaggio. Determinanti sono le indicazioni dell'istituto di previdenza o di libero passaggio che deve effettuare il trasferimento.

Copertura previdenziale

9 Campo di applicazione della copertura previdenziale

- 9.1** La copertura previdenziale decorre dal giorno in cui la persona entra per la prima volta a far parte della cerchia delle persone assicurate, secondo il piano di previdenza, in ogni caso dal momento in cui inizia il suo tragitto per recarsi al lavoro.
- 9.2** Salvo diversamente specificato nel piano di previdenza, la copertura previdenziale entra in vigore
- il 1° gennaio successivo al compimento del 17° anno d'età per la copertura dei rischi d'invalidità e di decesso,
 - il 1° gennaio successivo al compimento del 24° anno d'età per le prestazioni di vecchiaia.
- 9.3** La copertura previdenziale cessa il giorno in cui la persona esce dalla cerchia delle persone assicurate secondo quanto disposto al *Punto 84*.
- 9.4** La copertura previdenziale è valida in tutto il mondo.

10 Copertura previdenziale definitiva

- 10.1** La copertura viene concessa definitivamente e senza alcuna riserva per
- le prestazioni minime ai sensi della LPP, qualora siano assicurate e
 - le prestazioni acquisite con la prestazione di libero passaggio trasferita, purché fossero assicurate senza riserve presso l'istituto di previdenza precedente.
- 10.2** Per le ulteriori prestazioni, la copertura previdenziale è definitiva e senza riserva solo qualora
- la persona assicurata sia totalmente abile al lavoro all'inizio della copertura previdenziale e
 - le prestazioni assicurate in caso d'invalidità o di decesso non superino determinati limiti stabiliti dalla Fondazione.

11 Copertura previdenziale provvisoria

- 11.1** La copertura previdenziale ha carattere provvisorio durante l'esame dello stato di salute da parte della Fondazione, in particolare quando
- a) la persona assicurata non sia totalmente abile al lavoro al momento dell'entrata o
 - b) le prestazioni assicurate in caso d'invalidità o di decesso superino determinati limiti stabiliti dalla Fondazione al momento dell'entrata o
 - c) le prestazioni assicurate in caso d'invalidità o di decesso aumentino in un secondo tempo di un importo stabilito dalla Fondazione.
- 11.2** Conformemente a queste disposizioni sulla copertura previdenziale, non è considerata totalmente abile al lavoro la persona assicurata che all'inizio della copertura previdenziale
- a) deve astenersi totalmente o parzialmente dal lavoro per ragioni di salute o
 - b) percepisce un'indennità giornaliera per malattia o infortunio o
 - c) è stata notificata a un'assicurazione statale per l'invalidità o
 - d) percepisce una rendita per invalidità parziale o

e) non può esercitare integralmente per ragioni di salute un'attività lucrativa conforme alla sua formazione e alle sue capacità professionali.

- 11.3** Se durante la copertura previdenziale provvisoria subentra un'incapacità lavorativa o un decesso che prevede la corresponsione di prestazioni, la Fondazione versa le prestazioni acquisite con la prestazione di libero passaggio trasferita. Nel caso in cui il precedente istituto di previdenza abbia posto una riserva, le prestazioni vengono versate tenendo conto di tale clausola. Le altre prestazioni assicurate provvisoriamente vengono versate solo se l'incapacità lavorativa o il decesso non è imputabile a una causa (infortunio, malattia, infermità) preesistente all'inizio della copertura previdenziale provvisoria.

12 Esame dello stato di salute

- 12.1** Nel quadro di un esame dello stato di salute, la Fondazione richiede alla persona assicurata dei dati supplementari sulle sue condizioni di salute e può rivolgersi a medici per informazioni o ordinare una visita medica.
- 12.2** Dopo aver concluso l'esame dello stato di salute, la Fondazione comunica in forma scritta alla persona assicurata se la copertura previdenziale può essere concessa in modo definitivo o con riserva.
- 12.3** Se all'entrata la persona assicurata rifiuta di collaborare all'espletamento dell'esame dello stato di salute, le prestazioni per i rischi d'invalidità e di decesso vengono limitate a quelle obbligatorie.
- 12.4** Se per un aumento delle prestazioni assicurate in caso d'invalidità o di decesso la persona assicurata rifiuta di collaborare all'espletamento dell'esame dello stato di salute, le prestazioni per i rischi d'invalidità e di decesso vengono limitate a quelle riconosciute fino a quel momento senza riserva.
- 12.5** Se le informazioni e i documenti richiesti non pervengono alla Fondazione entro 60 giorni, la collaborazione all'esame dello stato di salute è considerata rifiutata.

13 Copertura previdenziale con riserva

- 13.1** Sulla base delle risultanze emerse dall'esame dello stato di salute, la Fondazione può applicare una riserva per i rischi d'invalidità e di decesso,
- 13.2** la cui durata non può essere superiore a 5 anni. Un'eventuale riserva del precedente istituto di previdenza può essere mantenuta tenendo conto, ai fini della sua durata complessiva, del periodo già trascorso.
- 13.3** Se durante il periodo di validità della riserva subentra un'incapacità lavorativa o un decesso, le prestazioni restano limitate anche dopo la scadenza di tale periodo. La limitazione delle prestazioni vale in particolare anche per i casi d'invalidità riconducibili a un'incapacità lavorativa subentrata nel corso della durata della riserva.

14 Violazione dell'obbligo di dichiarazione

- 14.1** Qualora la Fondazione constati che una persona assicurata abbia fornito informazioni non veritiere o incomplete sulle proprie condizioni di salute, ha la facoltà di disdire la previdenza sovraobbligatoria. È fatta

salva la protezione previdenziale acquisita con la prestazione di libero passaggio trasferita.

- 14.2** La Fondazione lo comunica per iscritto alla persona assicurata entro 3 mesi dal momento in cui ha preso conoscenza della reticenza.

- 14.3** I contributi già pagati non vengono rimborsati.

Salario

15 Salario annuo

- 15.1** Il salario annuo delle persone assicurate che svolgono un'attività dipendente corrisponde all'ultimo salario AVS percepito presso il datore di lavoro affiliato, tenuto conto delle modifiche già convenute per l'anno in corso.
- 15.2** Il salario annuo delle persone assicurate che svolgono un'attività indipendente corrisponde all'ultimo reddito AVS conseguito come indipendente, tenuto conto delle modifiche previste per l'anno in corso.
- 15.3** Il salario annuo determinante a fini previdenziali è stabilito nel piano di previdenza.
- 15.4** Salvo diversamente specificato nel piano di previdenza, non vengono considerate le componenti del salario che ricorrono solo occasionalmente. Conformemente al presente regolamento, per componenti del salario occasionali s'intendono
- le retribuzioni speciali una tantum o non prevedibili o non corrisposte con regolarità, le indennità per ore supplementari, i supplementi per lavoro di domenica e nei giorni festivi, le indennità per lavoro a turni, le gratifiche e i bonus
 - premi per anzianità di servizio, purché non vengano elargiti con una frequenza inferiore a 5 anni.
- 15.5** In linea di principio, per le persone assicurate il cui grado di occupazione e l'ammontare del salario annuo subiscono notevoli oscillazioni, è determinante il salario annuo medio della categoria professionale corrispondente. La commissione di previdenza è tenuta a indicare nel piano di previdenza le basi di riferimento o può prevedere un'altra regolamentazione.
- 15.6** Se la persona assicurata si trova da meno di un anno alle dipendenze del datore di lavoro, il salario annuo corrisponde al salario che percepirebbe se lavorasse per un anno intero.
- 15.7** Il datore di lavoro è tenuto a comunicare alla Fondazione il salario annuo all'atto dell'ammissione, in caso di modifiche salariali in corso d'anno o al giorno di riferimento (1° gennaio).

16 Rapporti di lavoro presso più datori di lavoro

- 16.1** Nella cassa di previdenza di un datore di lavoro può essere assicurato solo il salario percepito presso tale datore di lavoro.
- 16.2** Se la persona assicurata ha più rapporti di previdenza e la somma dei suoi salari e redditi soggetti all'obbligo di

contribuzione AVS supera il decuplo dell'importo limite superiore ai sensi dell'art. 8 cpv. 1 LPP, deve informare la Fondazione su tutti i rapporti di previdenza esistenti e sui salari e redditi assicurati. In seguito la Fondazione può ridurre il salario annuo determinante ai fini della previdenza, cosicché la somma dei salari e redditi soggetti all'AVS assicurati in tutti i rapporti di previdenza non superi il decuplo dell'importo limite superiore conformemente alla LPP.

17 Modifiche salariali

17.1 Una modifica del salario intervenuta in corso d'anno viene considerata dalla data di tale modifica e comporta un nuovo conteggio del salario annuo basato sul salario modificato, calcolato su un anno intero. Sono fatte salve altre regolamentazioni ai sensi del *Punto 15.5*.

17.2 Se il salario annuo di una persona assicurata diminuisce temporaneamente in seguito a malattia, infortunio, disoccupazione, maternità, paternità, adozione o motivi analoghi, in linea di principio il salario assicurato fino a quel momento vale fino al termine dell'obbligo di versamento del salario da parte del datore di lavoro ai sensi dell'art. 324a CO o fino al termine di un congedo di maternità ai sensi dell'art. 329f CO, di un congedo per l'altro genitore ai sensi dell'art. 329g CO, di un congedo di assistenza ai sensi dell'art. 329i CO o di un congedo di adozione ai sensi dell'art. 329j CO. La persona assicurata può richiedere in forma scritta una riduzione del salario assicurato.

18 Salario assicurato

18.1 Il salario assicurato è stabilito nel piano di previdenza. Non può superare il decuplo dell'importo limite superiore ai sensi dell'art. 8 cpv. 1 LPP.

18.2 La Fondazione procede all'adeguamento alla normativa federale delle deduzioni di coordinamento e degli importi minimi e massimi eventualmente fissati nel piano di previdenza.

18.3 La commissione di previdenza può stabilire nel piano di previdenza che le deduzioni di coordinamento e gli importi minimi e massimi per dipendenti a tempo parziale vengano definiti proporzionalmente all'entità dell'attività lucrativa effettivamente svolta.

19 Salario assicurato in caso d'incapacità lavorativa

19.1 Se una persona assicurata diventa completamente inabile al lavoro, continuano a valere il salario assicurato e il grado di occupazione esistenti immediatamente prima dell'inizio dell'incapacità lavorativa.

19.2 Se una persona assicurata diventa parzialmente inabile al lavoro, la sua previdenza viene suddivisa in una parte attiva e una parte inattiva corrispondente all'invalidità. La suddivisione viene effettuata in base al grado della prestazione ai sensi del *Punto 49*. Le deduzioni di coordinamento e gli importi minimi e massimi fissati nel piano di previdenza vengono ridotti proporzionalmente al grado di prestazione.

19.3 Nella parte attiva, è considerato salario annuo il salario conseguito nell'ambito dell'attività lucrativa. Il salario assicurato su cui si basa la parte inattiva corrispondente all'invalidità resta valido.

19.4 Se una persona assicurata al momento dell'ammissione è già parzialmente inabile al lavoro, è considerato salario annuo il salario percepito con l'attività lavorativa.

20 Mantenimento della previdenza al livello del precedente salario assicurato dopo il compimento del 58° anno d'età

20.1 Se dopo il compimento del 58° anno d'età il salario annuo diminuisce al massimo della metà e la persona assicurata riduce contemporaneamente il grado di occupazione, quest'ultima può chiedere che la propria previdenza venga mantenuta sulla base del salario assicurato in precedenza.

20.2 La continuazione dell'assicurazione del salario assicurato fino a quel momento presuppone la piena capacità lavorativa della persona assicurata.

20.3 I contributi per la continuazione dell'assicurazione della parte di salario venuta a mancare sono integralmente a carico della persona assicurata, a meno che il piano di previdenza non preveda un altro finanziamento.

20.4 Il salario assicurato fino a quel momento può continuare a essere coperto al massimo fino all'età di riferimento.

21 Congedo non retribuito

21.1 Se un congedo non retribuito dura al massimo un mese, la copertura previdenziale e l'obbligo di contribuzione della persona assicurata e del datore di lavoro continuano a sussistere integralmente.

21.2 Se un congedo non retribuito si protrae per più di un mese, ma al massimo 24 mesi, dall'inizio di tale congedo la persona assicurata può scegliere in maniera irrevocabile tra le possibilità elencate di seguito.

a) Prosecuzione invariata della previdenza
La copertura previdenziale continua senza cambiamenti durante il congedo non retribuito. I contributi indicati nel piano di previdenza, maggiorati di un supplemento per la copertura infortuni, devono essere versati nella loro totalità e senza interruzioni. Il datore di lavoro può addebitarli interamente alla persona assicurata.

b) Prosecuzione della copertura del rischio
Le prestazioni in caso d'invalidità e di decesso assicurate immediatamente prima dell'inizio del congedo non retribuito restano integralmente garantite. Per il periodo del congedo non vengono riscossi contributi di risparmio. Gli altri contributi indicati nel piano di previdenza, maggiorati di un supplemento per la copertura infortuni, devono essere versati come in precedenza. Il datore di lavoro può addebitarli interamente alla persona assicurata.

c) Interruzione della copertura del rischio
Durante l'interruzione non sussiste alcun diritto a prestazioni in caso d'invalidità o a prestazioni in caso di decesso che eccedono l'aver di vecchiaia. Se si verifica un decesso, sorge il diritto a un capitale in caso di decesso pari all'aver di vecchiaia disponibile. Per il

periodo d'interruzione non vengono riscossi contributi di risparmio, di rischio e ai costi.

d) Uscita

- 21.3** Prima dell'inizio del congedo non retribuito, il datore di lavoro deve comunicare alla Fondazione in forma scritta quale variante ha scelto la persona assicurata e se intende versare i contributi a proprio carico o addebitarli interamente alla persona assicurata. In assenza di comunicazione da parte del datore di lavoro, la copertura previdenziale attuale e l'obbligo di contribuzione della persona assicurata e del datore di lavoro continuano a sussistere integralmente.
- 21.4** Se la persona assicurata prende un congedo non retribuito di durata superiore ai 24 mesi, con l'inizio del congedo scatta un'uscita.
- 21.5** Se un congedo non retribuito in corso viene prorogato oltre i 24 mesi, l'uscita avviene nel momento in cui la proroga viene notificata alla Fondazione.

Averi di vecchiaia

22 Composizione

- 22.1** L'avere di vecchiaia della persona assicurata è costituito da
- contributi di risparmio
 - prestazioni di libero passaggio trasferite
 - riscatti della persona assicurata
 - altri versamenti
 - rimborsi di prelievi anticipati per la proprietà abitativa
 - versamenti accreditati dal conguaglio della previdenza in caso di divorzio
 - riscatti in seguito a divorzio
 - tassi d'interesse.
- 22.2** L'avere di vecchiaia della persona assicurata si riduce in seguito a
- prelievi anticipati ai fini della proprietà abitativa
 - capitali utilizzati per finanziare prestazioni di vecchiaia e per i superstiti giunte a scadenza
 - versamenti parziali addebitati in seguito a divorzio
 - trasferimento dell'avere di vecchiaia a un istituto di previdenza 1e
- 22.3** L'avere di vecchiaia è suddiviso in due parti: una parte nel regime obbligatorio e una parte nel regime sovraobbligatorio.
- a) La parte nel regime obbligatorio corrisponde all'avere di vecchiaia che spetterebbe alla persona assicurata se dalla sua entrata nella previdenza professionale le fossero stati assegnati solo gli accrediti di vecchiaia previsti dalla legge e l'interesse minimo legale.
- b) La parte nel regime sovraobbligatorio corrisponde all'importo che eccede la parte nel regime obbligatorio.

23 Contributi di risparmio

- 23.1** La base di calcolo e l'ammontare dei contributi di risparmio sono stabiliti nel piano di previdenza.

- 23.2** I contributi di risparmio vengono accreditati all'avere di vecchiaia, senza interessi, a fine anno o alla data di uscita, di pensionamento o di decesso.

24 Remunerazione dell'avere di vecchiaia

- 24.1** Il consiglio di fondazione stabilisce annualmente i tassi d'interesse per la remunerazione dell'avere di vecchiaia e informa sui tassi d'interesse applicati.
- 24.2** In caso di entrata, uscita, pensionamento o decesso in corso d'anno il diritto sussiste pro rata temporis.
- 24.3** Gli interessi vengono calcolati sull'ammontare dell'avere di vecchiaia alla fine dell'anno precedente. Le variazioni subite dall'avere di vecchiaia durante l'anno sono considerate pro rata temporis (ad es. prestazioni di libero passaggio trasferite, riscatti, prelievi anticipati per la proprietà abitativa o versamenti parziali addebitati in seguito a divorzio).
- 24.4** Tenendo conto della situazione finanziaria della Fondazione, il consiglio di fondazione può decidere di concedere una remunerazione supplementare o ridotta degli averi di vecchiaia per le persone assicurate presso la Fondazione al 31 dicembre.
- 24.5** La commissione di previdenza può decidere una remunerazione supplementare con i fondi della cassa di previdenza.

Contributi

25 Obbligo di contribuzione

- 25.1** L'obbligo di contribuzione inizia il giorno dell'entrata della persona assicurata.
- 25.2** L'obbligo di contribuzione termina
- a) con il percepimento dell'intera prestazione di vecchiaia o
- b) con l'uscita o
- c) con il decesso della persona assicurata.
- 25.3** Non vi è alcun obbligo di contribuzione nella misura di un esonero dal pagamento dei contributi di cui al *Punto 46*.
- 25.4** Il datore di lavoro trattiene dal salario i contributi dovuti dalla persona assicurata e li versa alla Fondazione insieme ai contributi a proprio carico.
- 25.5** Il datore di lavoro paga i contributi a proprio carico servendosi dei propri mezzi o delle riserve di contribuzione appositamente accumulate.
- 25.6** Per i contributi durante la continuazione volontaria dell'assicurazione ai sensi dell'art. 47a LPP valgono le disposizioni di cui al *Punto 91*; per i contributi durante la continuazione dell'assicurazione del salario percepito fino a quel momento ai sensi dell'art. 33a LPP le disposizioni di cui al *Punto 20*.

26 Composizione e suddivisione

- 26.1** Nel piano di previdenza viene stabilito quali dei seguenti contributi vengono riscossi e come vengono finanziati:
- contributo di risparmio per la costituzione dell'avere di vecchiaia
 - contributo di rischio per il finanziamento delle prestazioni in caso d'invalidità e di decesso
 - contributo ai costi per la copertura delle spese d'amministrazione della Fondazione
 - contributo al fondo di garanzia LPP.
- 26.2** Il contributo del datore di lavoro deve essere pari almeno alla somma dei contributi versati da tutte le persone assicurate (parità contributiva), tranne nel caso di
- continuazione volontaria dell'assicurazione ai sensi dell'art. 47a LPP (*Punto 91*)
 - mantenimento della previdenza al livello del precedente salario assicurato ai sensi dell'art. 33a LPP (*Punto 20*)
 - congedo non retribuito (*Punto 21*)
 - contributi per oneri particolari conformemente al regolamento dei costi.

Riscatto

27 Riscatto per il miglioramento della copertura previdenziale

- 27.1** La persona assicurata può effettuare un riscatto fino a concorrenza delle prestazioni regolamentari.
- 27.2** L'importo massimo consentito del riscatto corrisponde alla differenza tra l'avere di vecchiaia massimo possibile e l'avere di vecchiaia effettivamente disponibile al momento del riscatto.
- 27.3** Le riduzioni dell'importo massimo della somma di riscatto sono calcolate in base all'art. 60a OPP 2.

28 Avere di vecchiaia massimo possibile

- 28.1** L'avere di vecchiaia massimo possibile corrisponde all'avere di vecchiaia che secondo il piano di previdenza verrebbe accumulato fino al momento del riscatto con un periodo contributivo privo di lacune e con l'attuale salario assicurato, compresi gli interessi contabili fino al riscatto.
- 28.2** Il tasso d'interesse contabile è stabilito nel piano di previdenza.
- 28.3** In caso di continuazione della previdenza o di differimento della prestazione di vecchiaia oltre l'età di riferimento, l'avere di vecchiaia massimo possibile corrisponde all'avere di vecchiaia che sarebbe stato accumulato fino all'età di riferimento fissata nel piano di previdenza e il salario assicurato allora valido con un periodo contributivo privo di lacune.

29 Riscatto per finanziare il pensionamento anticipato

- 29.1** Oltre l'avere di vecchiaia massimo possibile, la persona assicurata può effettuare ulteriori riscatti per compensare in parte o del tutto le riduzioni delle prestazioni di vecchiaia dovute a un prelievo anticipato.
- 29.2** L'ammontare del riscatto massimo consentito corrisponde alla differenza tra la rendita di vecchiaia ridotta in caso di pensionamento anticipato e la rendita di vecchiaia non ridotta in caso di pensionamento all'età di riferimento.
- 29.3** La commissione di previdenza è tenuta a strutturare i piani previdenziali in modo tale che, in caso di rinuncia al pensionamento anticipato, l'obiettivo delle prestazioni previsto nel regolamento sia superato al massimo del 5%. L'avere di vecchiaia eccedente questo limite viene accreditato alla scadenza alla Fondazione.
- 29.4** L'obiettivo di prestazione regolamentare corrisponde alla prevista rendita di vecchiaia capitalizzata che viene raggiunta all'età di riferimento, senza considerare i riscatti per il pensionamento anticipato.

30 Limitazioni

- 30.1** L'importo minimo per ogni acquisto ammonta a CHF 1000.
- 30.2** Il riscatto può essere effettuato solo quando è stato rimborsato l'eventuale prelievo anticipato per la proprietà abitativa. Questo non vale per riscatti in seguito a divorzio secondo il *Punto 78* e il *Punto 79*.
- 30.3** I riscatti sono consentiti fino al pensionamento completo e soltanto sulla parte attiva della previdenza secondo il *Punto 19*.
- 30.4** Riguardo al trattamento fiscale del riscatto si rimanda al *Punto 92*.

31 Impiego dei riscatti

- 31.1** In assenza di una comunicazione scritta di diverso tenore da parte della persona assicurata, i riscatti vengono utilizzati principalmente per colmare eventuali lacune previdenziali dovute a divorzio e poi per aumentare l'avere di vecchiaia nel regime sovraobbligatorio.
- 31.2** I riscatti in seguito a divorzio vengono incorporati nella parte in regime obbligatorio e in quella in regime sovraobbligatorio dell'avere di vecchiaia nella stessa proporzione in cui erano stati scorporati all'atto dell'addebito.
- 31.3** Le prestazioni risultanti dai riscatti sono riportate nel piano di previdenza.

32 Versamenti del datore di lavoro

Il datore di lavoro può effettuare versamenti nella previdenza delle persone assicurate e delle persone aventi diritto a prestazioni per superstiti.

Pensionamento

33 Pensionamento ordinario delle persone assicurate

- 33.1** Una persona assicurata attiva va in pensione quando raggiunge l'età di riferimento, tranne nei casi in cui opti per un pensionamento anticipato (*Punto 34*), differisca il percepimento delle prestazioni di vecchiaia (*Punto 36*) o continui la propria previdenza (*Punto 37*).
- 33.2** Una persona assicurata che continua la propria previdenza ai sensi dell'art. 47a LPP (*Punto 91*) o nel quadro di un modello di pensionamento anticipato specifico per un settore va in pensione quando raggiunge l'età di riferimento, tranne nei casi in cui opti per un pensionamento anticipato (*Punto 34*).
- 33.3** Conformemente al presente regolamento, una persona assicurata che percepisce una rendita d'invalidità va in pensione quando ha raggiunto l'età di riferimento fissata nel piano di previdenza al momento dell'insorgenza dell'incapacità lavorativa la cui causa ha portato all'invalidità.
- 33.4** L'età di riferimento è stabilita nel piano di previdenza.

34 Pensionamento anticipato completo

- 34.1** Una persona assicurata attiva o una persona assicurata che continua la propria previdenza nel quadro di un modello di pensionamento anticipato specifico per un settore può andare in pensione anticipatamente a partire dal compimento del 58° anno d'età.
- 34.2** Una persona assicurata che percepisce una rendita d'invalidità può andare in pensione anticipatamente a partire dal compimento del 58° anno d'età e solo per la parte attiva della previdenza di cui al *Punto 19*.
- 34.3** Un pensionamento anticipato è consentito nei casi specificati all'art. 1i cpv. 2 OPP 2.
- 34.4** Il pensionamento anticipato presuppone la cessazione dell'attività lucrativa.

35 Pensionamento parziale

- 35.1** Una persona assicurata può richiedere un pensionamento parziale a partire dal compimento del 58° anno d'età.
- 35.2** Il pensionamento parziale presuppone una riduzione del salario annuo ed è consentito solo per la parte attiva della previdenza (*Punto 19*).
- 35.3** La persona assicurata può percepire la sua prestazione di vecchiaia a tappe, tre al massimo, l'ultima delle quali determina il pensionamento completo. Per ogni tappa si applica quanto segue:
- la quota percentuale della prestazione di vecchiaia non può superare la quota percentuale della riduzione del salario annuo
 - nella prima tappa deve essere percepito almeno il 20 % della prestazione di vecchiaia
 - una tappa che comporta l'inadempimento del salario annuo residuo alle condizioni di ammissione secondo il piano di previdenza determina il pensionamento completo.

- Il prelievo parziale avviene attingendo alla parte nel regime obbligatorio e all'eventuale parte nel regime sovraobbligatorio dell'avere di vecchiaia proporzionalmente alla rispettiva quota nell'intero avere di vecchiaia.

- 35.4** La persona assicurata è considerata pensionata in misura corrispondente alle prestazioni di vecchiaia che percepisce.

36 Differimento delle prestazioni di vecchiaia oltre l'età di riferimento

- 36.1** Una persona assicurata attiva può differire, del tutto o in parte, il percepimento delle sue prestazioni di vecchiaia fino al termine del rapporto di lavoro, al più tardi fino al compimento del 70° anno d'età.
- 36.2** In caso di differimento delle prestazioni di vecchiaia non vengono più riscossi contributi di risparmio.
- 36.3** Se la persona assicurata attiva non soddisfa più le condizioni di ammissione secondo il piano di previdenza, avviene il pensionamento completo.
- 36.4** Con il raggiungimento dell'età di riferimento AVS si estingue l'assicurazione delle prestazioni d'invalidità, dei capitali di decesso che superano l'avere di vecchiaia e della rendita temporanea in caso di decesso.

37 Continuazione della previdenza oltre l'età di riferimento

- 37.1** Se la persona assicurata attiva prosegue il rapporto di lavoro oltre l'età di riferimento, può chiedere che la previdenza venga totalmente o parzialmente continuata fino alla fine di tale rapporto di lavoro, al più tardi fino al compimento del 70° anno d'età.
- 37.2** Una continuazione parziale della previdenza è consentita solo se contemporaneamente viene ridotto il salario annuo. La persona assicurata attiva è considerata pensionata in misura corrispondente alla riduzione del salario annuo, tranne nel caso in cui differisca il percepimento delle prestazioni di vecchiaia (*Punto 36*). L'entità della previdenza che viene continuata si basa sul salario annuo ridotto.
- 37.3** Durante la continuazione della previdenza devono essere versati i contributi fissati nel piano di previdenza.
- 37.4** Se la persona assicurata attiva non soddisfa più le condizioni di ammissione secondo il piano di previdenza, avviene il pensionamento completo.
- 37.5** Con il raggiungimento dell'età di riferimento AVS si estingue l'assicurazione delle prestazioni d'invalidità, dei capitali di decesso che superano l'avere di vecchiaia e della rendita temporanea in caso di decesso.

38 Modelli di pensionamento anticipato specifici per un settore

Qualora il piano di previdenza preveda la possibilità di continuare la previdenza nell'ambito di un modello di pensionamento anticipato specifico per un settore, si applicano le disposizioni del piano di previdenza.

Prestazioni al pensionamento

39 Diritto alle prestazioni di vecchiaia

- 39.1** La persona assicurata ha diritto alle prestazioni di vecchiaia dal primo giorno del mese successivo al pensionamento.
- 39.2** Le prestazioni di vecchiaia vengono corrisposte, a scelta della persona assicurata, sotto forma di rendita di vecchiaia (*Punto 40*), di liquidazione in capitale della rendita di vecchiaia (*Punto 43*) o di rendita di vecchiaia con prelievo parziale del capitale.
- 39.3** Qualora il piano di previdenza non preveda una rendita di vecchiaia, viene versato il capitale di vecchiaia (*Punto 45*).
- 39.4** Nel caso di differimento della prestazione di vecchiaia o di continuazione della previdenza, il diritto a prestazioni di vecchiaia sorge il primo giorno del mese successivo alla cessazione del rapporto di lavoro o al più tardi il primo giorno del mese successivo al compimento del 70° anno d'età.

40 Rendita di vecchiaia

- 40.1** L'ammontare annuo della rendita di vecchiaia risulta
- dall'avere di vecchiaia disponibile al momento del pensionamento per il calcolo della rendita di vecchiaia e
 - dalle aliquote di conversione in rendita, che valgono contemporaneamente per la parte in regime obbligatorio e per quella in regime sovraobbligatorio dell'avere di vecchiaia.
- 40.2** I calcoli vengono eseguiti sulla base della parte nel regime obbligatorio e della parte nel regime sovraobbligatorio dell'avere di vecchiaia disponibili al momento del pensionamento.
- 40.3** La rendita di vecchiaia che va a sostituire una rendita d'invalidità in corso ha un ammontare pari almeno alla rendita d'invalidità obbligatoria adeguata al rincaro. Questo non vale per le casse di previdenza che erogano solo prestazioni sovraobbligatorie.
- 40.4** Il diritto alla rendita di vecchiaia si estingue alla fine del mese successivo al decesso della persona assicurata.

41 Aliquote di conversione in rendita

- 41.1** Le aliquote di conversione in rendita applicabili sono riportate nell'allegato al presente regolamento di previdenza.
- 41.2** Per le persone assicurate la cui rendita d'invalidità viene sostituita da una rendita di vecchiaia si applicano le aliquote di conversione in rendita valide al momento del loro pensionamento.
- 41.3** Il consiglio di fondazione fissa le aliquote di conversione in rendita, le verifica periodicamente e le adegua alle circostanze. Conformemente al *Punto 5.5*, la commissione di previdenza può fissare aliquote di conversione in rendita più elevate.

42 Possibilità di scelta per la rendita di vecchiaia a seconda della rendita per partner

- 42.1** Se il piano di previdenza prevede una rendita di vecchiaia e la quota dell'avere di vecchiaia sovraobbligatorio supera il valore soglia definito nell'Allegato 2, in caso di pensionamento completo e per ogni tappa di pensionamento parziale la persona assicurata ha la possibilità di scegliere tra le seguenti opzioni:
- a) aumento della rendita di vecchiaia,
 - riduzione della futura rendita per partner al valore delle prestazioni ai sensi della LPP
 - b) riduzione della rendita di vecchiaia,
 - aumento della futura rendita per partner
- Se la persona assicurata non usufruisce di queste possibilità di scelta, la futura rendita per partner per beneficiari di rendite di vecchiaia ammonta normalmente al 60% della rendita di vecchiaia, salvo diversamente specificato nel piano di previdenza.
- 42.2** Le aliquote di conversione determinanti e l'ammontare delle future rendite per i superstiti sono riportati nell'Allegato 2.
- 42.3** La persona assicurata deve inoltrare la sua scelta alla Fondazione utilizzando il sistema di notifica predisposto. Non è ammessa alcuna modifica a posteriori della scelta.
- 42.4** Se la persona assicurata è coniugata e si avvale della possibilità di scelta di cui al *Punto 42.1* lettera a, è necessario il consenso scritto del coniuge.

43 Liquidazione in capitale della rendita di vecchiaia

- 43.1** Se la persona assicurata opta per la liquidazione in capitale della rendita di vecchiaia, deve inoltrare un'apposita dichiarazione prima della scadenza del primo pagamento della rendita.
- 43.2** L'ammontare massimo della liquidazione in capitale corrisponde all'avere di vecchiaia disponibile al momento del pensionamento.
- 43.3** Se la persona assicurata è coniugata, la liquidazione totale o parziale in capitale della rendita di vecchiaia è consentita solo con il consenso scritto del coniuge. Se tale consenso viene rifiutato o risulta impossibile da ottenere, l'assicurato può adire il tribunale.
- 43.4** Nel caso in cui la persona assicurata abbia effettuato dei riscatti, nei successivi 3 anni può percepire le prestazioni di vecchiaia risultanti da tali riscatti solo sotto forma di rendita.
- 43.5** Il prelievo parziale avviene attingendo alla parte nel regime obbligatorio e all'eventuale parte nel regime sovraobbligatorio dell'avere di vecchiaia proporzionalmente alla rispettiva quota nell'intero avere di vecchiaia.
- 43.6** Con la liquidazione in capitale si estinguono in misura corrispondente tutti i diritti a rendite di vecchiaia e per superstiti.

44 Rendita per figli di pensionato

- 44.1** La persona assicurata che percepisce una rendita di vecchiaia ha diritto a una rendita per figli di pensionato per ciascun figlio che, in caso di suo decesso, potrebbe pretendere una rendita per orfani.

44.2	L'ammontare annuo della rendita per figli di pensionato è stabilito nel piano di previdenza.
44.3	Il diritto sorge contemporaneamente al diritto alla rendita di vecchiaia o con l'aggiunta successiva di una figlia o di un figlio ai sensi del <i>Punto 44.1</i> .
44.4	Il diritto si estingue alla fine del mese successivo a a) estinzione del diritto della persona assicurata alla rendita di vecchiaia o b) raggiungimento da parte della figlia o del figlio dell'età limite o c) inadempimento dei requisiti per il diritto alla rendita o d) decesso della figlia o del figlio.
44.5	L'età limite della rendita per figli di pensionato è stabilita nel piano di previdenza. Il diritto sussiste anche dopo l'età limite qualora la figlia o il figlio non abbia ancora concluso la formazione o sia persona invalida per almeno il 70 %, al massimo fino alla fine del mese del compimento del 25° anno d'età.

45 Capitale di vecchiaia

45.1	L'ammontare del capitale di vecchiaia corrisponde all'avere di vecchiaia disponibile al momento del pensionamento.
45.2	Se la persona assicurata è coniugata, il prelievo totale o parziale del capitale di vecchiaia è consentito solo con il consenso scritto del coniuge. Se tale consenso viene rifiutato o risulta impossibile da ottenere, la persona assicurata può adire il tribunale.

Prestazioni in caso d'incapacità lavorativa e invalidità

46 Esonero dal pagamento dei contributi

46.1	La persona inabile al lavoro o invalida e il datore di lavoro hanno diritto a un esonero dal pagamento dei contributi se la persona inabile al lavoro o invalida • è inabile al lavoro o invalida per almeno il 40 % e • era assicurata conformemente al presente regolamento al momento dell'insorgenza dell'incapacità lavorativa.
46.2	Il diritto all'esonero dal pagamento dei contributi sorge al termine del periodo d'attesa indicato nel piano di previdenza.
46.3	Durante l'esonero dal pagamento dei contributi, i contributi vengono versati dalla Fondazione in rapporto al grado di prestazione (<i>Punto 49</i>).
46.4	Il diritto all'esonero dal pagamento dei contributi si estingue, fatta salva una proroga provvisoria del rapporto di assicurazione (<i>Punto 50</i>) se a) il grado dell'incapacità lavorativa o dell'invalidità scende al di sotto del 40 % o b) l'AI rifiuta l'obbligo di prestazione o sospende il versamento della prestazione di rendita o c) la persona inabile al lavoro o invalida raggiunge l'età di riferimento fissata nel piano di previdenza al momento dell'insorgenza dell'incapacità lavorativa o d) la persona inabile al lavoro o invalida decede.

47 rendita d'invalidità

47.1	La persona assicurata ha diritto, al termine del periodo d'attesa indicato nel piano di previdenza, a una rendita d'invalidità se a) ai sensi dell'AI è invalida per almeno il 40 % ed era assicurata conformemente al presente regolamento al momento dell'insorgenza dell'incapacità lavorativa la cui causa ha portato all'invalidità o b) ha soddisfatto le condizioni ai sensi dell'art. 23 lett. b e c LPP.
47.2	L'ammontare annuo della rendita d'invalidità risulta da • rendita d'invalidità assicurata • moltiplicata per il grado di prestazione. Sono fatti salvi un'eventuale riduzione e il coordinamento con altre prestazioni assicurative.
47.3	L'ammontare della rendita d'invalidità assicurata è stabilito nel piano di previdenza.
47.4	Se il periodo d'attesa convenuto è di 24 mesi e se, in caso d'incapacità lavorativa dovuta a malattia, le prestazioni d'indennità giornaliere per malattia non dovessero essere corrisposte per la durata di 24 mesi, le rendite d'invalidità e quelle per figlie e figli di persona invalida vengono erogate dal giorno in cui si estingue la prestazione d'indennità giornaliera per malattia. Le rendite d'invalidità e quelle per figli d'invalido vengono erogate al più presto dal momento della decisione di rendita dell'AI passata in giudicato.
47.5	Il diritto alla rendita d'invalidità a partire da un grado d'invalidità del 40 % sorge al più presto contemporaneamente al diritto a una rendita AI.
47.6	Il diritto alla rendita d'invalidità si estingue, fatta salva una proroga provvisoria del rapporto di assicurazione (<i>Punto 50</i>), alla fine del mese successivo a a) sospensione da parte dell'AI della prestazione di rendita o b) pensionamento della persona assicurata o c) decesso della persona assicurata.

48 Rendita per figli d'invalido

48.1	La persona assicurata che percepisce una rendita d'invalidità ha diritto a una rendita per figli d'invalido per ciascuna figlia e ciascun figlio che, in caso di suo decesso, potrebbe pretendere una rendita per orfani.
48.2	L'ammontare annuo della rendita per figli d'invalido è stabilito nel piano di previdenza.
48.3	Il diritto sorge contemporaneamente al diritto alla rendita d'invalidità o con l'aggiunta successiva di una figlia o di un figlio di cui al <i>Punto 48.1</i> .
48.4	Il diritto si estingue, fatta salva una proroga provvisoria del rapporto di assicurazione (<i>Punto 50</i>), alla fine del mese successivo a a) estinzione del diritto della persona assicurata alla rendita d'invalidità o b) raggiungimento da parte della figlia o del figlio dell'età limite o c) inadempimento dei requisiti per il diritto alla rendita o d) decesso della figlia o del figlio.
48.5	L'età limite è stabilita nel piano di previdenza. Il diritto sussiste anche dopo l'età limite qualora la figlia o il figlio

non abbia ancora concluso la formazione o sia persona invalida per almeno il 70 %, al massimo fino alla fine del mese del compimento del 25° anno d'età.

49 Grado di prestazione

49.1 Per tutte le prestazioni in caso d'invalidità, il grado di prestazione si misura secondo la scala delle prestazioni riportata di seguito.

Grado d'incapacità lavorativa o d'invalidità in %	Grado di prestazione in %
0 – 39	0
40	25
41	27,5
42	30
43	32,5
44	35
45	37,5
46	40
47	42,5
48	45
49	47,5
50 – 69 da 70	equivalente al grado 100

49.2 Il grado d'incapacità lavorativa corrisponde all'incapacità lavorativa attestata dal medico.

49.3 Il grado d'invalidità si basa su quello stabilito legalmente dall'AI, tenendo conto solo della parte rilevante per il lavoro.

50 Proroga provvisoria del rapporto di assicurazione

50.1 Se la rendita dell'AI è ridotta o soppressa in seguito all'abbassamento del grado d'invalidità, la persona assicurata continua per 3 anni a essere affiliata, alle stesse condizioni, all'istituto di previdenza tenuto a versargli prestazioni d'invalidità, sempre che prima della riduzione o della soppressione della rendita abbia partecipato ai provvedimenti d'integrazione ai sensi dell'art. 8a LAI o che la rendita le sia stata ridotta o soppressa in seguito alla ripresa dell'attività lucrativa o dell'aumento del grado di occupazione.

50.2 La copertura previdenziale e il diritto alle prestazioni rimangono in essere fintantoché la persona assicurata percepisce una prestazione transitoria ai sensi dell'art. 32 LAI.

50.3 Per il periodo di continuazione dell'assicurazione e di mantenimento del diritto alle prestazioni l'istituto di previdenza riduce la rendita d'invalidità proporzionalmente al grado d'invalidità abbassato, ma solo nella misura in cui tale riduzione sia compensata da un reddito supplementare della persona assicurata.

50.4 Le persone assicurate in questione sono considerate invalide ai sensi del presente regolamento.

51 Modifica del grado d'invalidità

51.1 Se il grado d'invalidità subisce una variazione di almeno 5 punti percentuali, la Fondazione verifica il diritto alle prestazioni procedendo eventualmente ad adeguarlo.

51.2 Se, in seguito a un abbassamento del grado d'invalidità, la Fondazione ha versato prestazioni troppo elevate, queste devono essere restituite.

51.3 La Fondazione può ridefinire la rendita in qualsiasi momento qualora la decisione AI su cui si basa il diritto alle prestazioni dovesse risultare errata.

52 Obbligo di collaborazione

52.1 La Fondazione può richiedere o procurarsi direttamente informazioni e documenti giustificativi.

52.2 La Fondazione può far visitare in qualsiasi momento e a proprie spese la persona assicurata da un medico di fiducia.

52.3 Le prestazioni possono essere temporaneamente o definitivamente ridotte o rifiutate se la persona assicurata si sottrae o si oppone a una cura o a un provvedimento d'integrazione professionale ragionevolmente esigibile e che promette un notevole miglioramento della capacità di lavoro o una nuova possibilità di guadagno oppure se, entro i limiti di quanto le può essere chiesto, non collabora spontaneamente a tale scopo.

52.4 La Fondazione può temporaneamente o definitivamente ridurre o rifiutare le prestazioni se la persona assicurata, entro i limiti di quanto le può essere chiesto, non collabora spontaneamente, non inoltra i documenti necessari alla verifica dell'obbligo di prestazione o non acconsente alla consultazione degli atti medici.

Prestazioni in caso di decesso

53 Condizioni per le prestazioni in caso di decesso

Per avere diritto alle prestazioni in caso di decesso è necessario che al momento del decesso o dell'insorgenza dell'incapacità lavorativa la cui causa ha portato al decesso, la persona defunta

- fosse una persona assicurata attiva o
- avesse continuato la propria previdenza ai sensi dell'art. 47a LPP o nell'ambito di un modello di pensionamento anticipato specifico per un settore o
- avesse diritto a una rendita di vecchiaia o d'invalidità, o
- avesse soddisfatto le condizioni di cui all'art. 18 lett. b e c LPP.

54 rendita per partner

54.1 Il diritto alla rendita per partner si basa sulle condizioni per una rendita per partner con copertura estesa o con copertura di base. Nel piano di previdenza è precisato se la rendita per partner è assicurata con copertura estesa o con copertura di base.

54.2 L'ammontare annuo della rendita per partner è stabilito nel piano di previdenza.

54.3 La persona assicurata avente diritto a una rendita di vecchiaia ha la possibilità, alle condizioni indicate al

Punto 42, di aumentare la futura rendita per partner a fronte di una rendita di vecchiaia più bassa e viceversa.

- 54.4** Il diritto sorge nel momento del decesso della persona defunta. Se in quel momento la persona defunta percepiva una rendita di vecchiaia o d'invalidità, il diritto sorge a partire dal primo giorno del mese successivo al decesso.

55 Copertura estesa

- 55.1** Ha diritto a una rendita per partner il coniuge oppure il partner di cui al *Punto 57*.

- 55.2** Il diritto si estingue alla fine del mese dopo che
- a) la persona avente diritto contrae un nuovo matrimonio prima del compimento del 45° anno d'età; in questo caso viene versata un'indennità unica pari a tre rendite annue;
 - b) la persona avente diritto decede.

56 Copertura di base

- 56.1** Il coniuge ha diritto a una rendita per partner se al momento del decesso della persona defunta
- a) deve provvedere al sostentamento di uno o più figli, oppure
 - b) ha un'età superiore a 45 anni e il matrimonio è durato almeno 5 anni. il periodo di tempo prima del matrimonio durante il quale il coniuge superstite ha vissuto ininterrottamente con la persona defunta in comunione domestica nella medesima economia domestica e allo stesso domicilio viene computato alla durata del matrimonio.

- 56.2** Il partner ha diritto a una rendita per partner di cui al *Punto 57* se al momento del decesso della persona defunta
- a) deve provvedere al sostentamento di uno o più figli comuni, oppure
 - b) ha un'età superiore a 45 anni.

- 56.3** Se non viene adempiuta nessuna delle condizioni di cui al *Punto 56.1* lettera a) o b) o al *Punto 56.2* lettera a) o b) la Fondazione versa un'indennità unica pari a 3 rendite annue.

- 56.4** Il diritto alla rendita per partner si estingue alla fine del mese dopo che la persona avente diritto
- a) contrae un nuovo matrimonio o
 - b) decede.

57 Convivenza

Conformemente al presente regolamento, la convivenza si configura se al momento del decesso entrambe le persone conviventi non sono sposate, non vivono in un'unione domestica registrata, non sono legate da vincoli di parentela e

- a) hanno vissuto ininterrottamente in comunione domestica nella medesima economia domestica e allo stesso domicilio negli ultimi 5 anni che hanno preceduto il decesso della persona defunta, se e fino a quando le condizioni di salute lo consentivano o
- b) la persona convivente superstite ha ricevuto assistenza in misura considerevole dalla persona assicurata oppure
- c) la persona convivente superstite deve provvedere al sostentamento di una o più figlie o di uno o più figli comuni.

58 Diritto del coniuge divorziato

- 58.1** Il coniuge divorziato è parificato al coniuge se il matrimonio è durato almeno 10 anni e se con la sentenza di divorzio al coniuge divorziato è stato riconosciuto il diritto a una rendita ai sensi dell'art. 124e cpv. 1 o dell'art. 126 cpv. 1 CC.

- 58.2** La Fondazione riduce la prestazione dell'importo che, unitamente alle altre prestazioni assicurative, supera il suddetto diritto. Per altre prestazioni assicurative s'intendono le prestazioni di altre assicurazioni sociali, in particolare AVS e AI, connesse al decesso della persona assicurata.

- 58.3** Il diritto non sussiste se la sentenza di divorzio ha riconosciuto al coniuge divorziato una parte di rendita ai sensi dell'art. 124a CC.

59 Riduzione della rendita per partner

- 59.1** Se la persona avente diritto è di oltre 10 anni più giovane della persona defunta, la rendita per partner viene ridotta del 1 % per ogni anno intero o frazione di anno che supera la differenza d'età di 10 anni.

- 59.2** Se il matrimonio è avvenuto dopo il compimento del 65° anno d'età della persona defunta, la rendita per partner viene ridotta, fatto salvo il *Punto 59.4* del 20 % per ogni anno intero o frazione di anno d'età in più.

- 59.3** Non sussiste alcun diritto alla rendita per partner, fatto salvo il *Punto 59.4*, se la persona defunta si è sposata dopo il compimento del 69° anno d'età o se le condizioni per una convivenza risultano soddisfatte solo dopo il compimento del 69° anno d'età o se alla data del matrimonio o all'inizio della convivenza aveva compiuto il 65° anno d'età ed era affetta da una malattia grave di cui era a conoscenza e che l'ha portata al decesso nel corso dei 2 anni successivi alla data del matrimonio o all'inizio della convivenza.

- 59.4** La riduzione della rendita per partner di cui al *Punto 59.2* e al *Punto 59.3* non si applica se al momento del matrimonio dopo il compimento dei 65 anni sussisteva già prima del compimento dei 65 anni una comunione domestica nella medesima economia domestica e allo stesso domicilio e la durata della comunione domestica ininterrotta fino al matrimonio insieme alla durata del matrimonio al momento del decesso è stata di almeno 5 anni.

- 59.5** Non sussiste alcun diritto alla rendita per partner se il partner superstite percepisce già una rendita per coniugi o per conviventi erogata da un istituto di previdenza nazionale o estero.

60 Liquidazione in capitale della rendita per partner

- 60.1** Se la persona avente diritto opta per la liquidazione in capitale della rendita per partner, deve inoltrare un'apposita dichiarazione prima della scadenza del primo pagamento della rendita.

- 60.2** Il capitale corrisponde al valore attuale calcolato dalla Fondazione della rendita giunta a scadenza. Il valore attuale della rendita si riduce del 3 % per ogni anno intero o frazione di anno mancante al compimento del 45° anno d'età della persona avente diritto. Il capitale

corrisponde ad almeno 4 rendite annue o all'avere di vecchiaia disponibile.

- 60.3** Con la liquidazione in capitale decade il diritto a prestazioni di rendita.

61 Rendita per orfani

- 61.1** Hanno diritto a una rendita per orfani:
- i figli e i figli affiliati aventi diritto a una rendita ai sensi dell'AVS/AI;
 - le figliastre e i figliastri al cui sostentamento la persona defunta provvedeva interamente o in misura preponderante.

- 61.2** L'ammontare annuo della rendita per orfani è stabilito nel piano di previdenza.

- 61.3** Il diritto sorge il giorno del decesso della persona defunta. Se la rendita per orfani sostituisce una rendita per figli di pensionato oppure una rendita per figli d'invalido, il diritto sorge il primo giorno del mese successivo al decesso.

- 61.4** Il diritto si estingue alla fine del mese dopo
- a) il raggiungimento da parte della figlia o del figlio dell'età limite o
 - b) l'inadempimento dei requisiti per il diritto alla rendita o
 - c) il decesso della figlia o del figlio.

- 61.5** L'età limite è stabilita nel piano di previdenza. Il diritto sussiste anche dopo l'età limite qualora la figlia o il figlio non abbia ancora concluso la formazione o sia persona invalida per almeno il 70 %, al massimo fino alla fine del mese del compimento del 25° anno d'età.

62 Capitale di decesso

- 62.1** Un capitale di decesso assicurato ai sensi del piano di previdenza diventa esigibile se la persona defunta non ha raggiunto l'età di riferimento e al momento del decesso non era in pensione anticipata completa.

- 62.2** L'ammontare del capitale in caso di decesso è stabilito nel piano di previdenza.

- 62.3** Il diritto si basa sull'ordine dei beneficiari stabilito dal regolamento, a meno che la persona assicurata non abbia stabilito un ordine individuale dei beneficiari.

- 62.4** Il capitale in caso di decesso non viene incluso nella massa ereditaria della persona defunta.

63 Ordine regolamentare dei beneficiari

- 63.1** Hanno diritto al capitale in caso di decesso le persone appartenenti ai seguenti gruppi:
- a) il coniuge, in sua mancanza
 - b) le figlie e i figli aventi diritto a una rendita per orfani, in loro mancanza
 - c) –le persone fisiche assistite in modo considerevole dalla persona defunta, o
–la persona che ha convissuto con la persona defunta secondo il *Punto 57* o che ha provveduto al sostentamento di una o più figlie o di uno o più figli comuni,

- non hanno diritto al capitale di decesso le persone che percepiscono già una rendita per partner da un ente di previdenza nazionale o estero;
- in loro mancanza
- d) le figlie e i figli non aventi diritto a una rendita per orfani, in loro mancanza
- e) i genitori, in loro mancanza
- f) i fratelli e le sorelle, i fratellastri e le sorellastre, in loro mancanza
- g) gli altri eredi legittimi, con l'esclusione dell'ente pubblico.

- 63.2** Qualora non sia presente nessuna delle persone beneficiarie di cui alle lettere a) e c), le figlie e i figli di cui alle lettere b) e d) confluiscono in un unico gruppo.

- 63.3** Se vi sono più superstiti nello stesso gruppo, il capitale in caso di decesso versato all'interno del gruppo viene suddiviso in parti uguali.

- 63.4** Alle persone beneficiarie di cui alla lettera g) viene versata la metà del capitale in caso di decesso.

64 Ordine individuale dei beneficiari

- 64.1** La persona assicurata può derogare all'ordine regolamentare dei beneficiari applicandone uno individuale. In questo caso per avere diritto al capitale di decesso è tassativo indicare un nominativo.

- 64.2** La persona assicurata può designare come beneficiarie le persone specificate nelle lettere da a) a f) ai sensi del *Punto 63.1* alle seguenti condizioni:
- Le persone dei gruppi da d) a f) possono essere designate come beneficiarie a condizione che non siano al contempo già appartenenti al gruppo c).
 - È ammessa anche la designazione di persone dei gruppi da d) a f) congiuntamente a persone dei gruppi a) e b).
 - Le persone del gruppo c) possono essere designate soltanto congiuntamente a persone dei gruppi a) e b).

- 64.3** I diritti devono essere definiti in percentuale del capitale di decesso e devono ammontare complessivamente al 100%.

- 64.4** Le persone beneficiarie devono essere indicate con nome e cognome e tutti i restanti dati necessari.

- 64.5** La persona assicurata deve presentare l'ordine individuale dei beneficiari mentre si trova ancora in vita, avvalendosi dell'apposito sistema di notifica predisposto dalla Fondazione.

- 64.6** L'ordine individuale dei beneficiari è valido a partire dal momento del pervenimento del modulo presso la Fondazione.

- 64.7** La persona assicurata può, in ogni momento, modificare o revocare l'ordine individuale dei beneficiari mediante il sistema di notifica predefinito.

- 64.8** Se viene a mancare una persona designata come beneficiaria su base individuale, la sua quota viene ripartita fra le restanti persone beneficiarie individuali. La suddivisione avviene in base al rapporto con cui la persona assicurata ha designato come beneficiarie queste persone.

- 64.9** Qualora non siano più presenti persone secondo l'ordine individuale dei beneficiari, trova applicazione l'ordine regolamentare dei beneficiari.

65 Rendita temporanea in caso di decesso

- 65.1** Le persone che figurano nell'ordine individuale dei beneficiari o nel regolamento hanno diritto a una rendita temporanea in caso di decesso se la persona defunta non ha raggiunto l'età di riferimento e al momento del decesso non era in pensione anticipata completa.
- 65.2** L'ammontare annuo della rendita temporanea in caso di decesso è stabilito nel piano di previdenza.
- 65.3** Il diritto sorge il giorno del decesso della persona defunta.
- 65.4** Il diritto si estingue alla fine del mese dopo che la persona defunta avrebbe raggiunto l'età di riferimento fissata nel piano di previdenza al momento del suo decesso.

Versamento di prestazioni

66 Versamento delle prestazioni previdenziali

- 66.1** Le prestazioni sono esigibili una volta decorsi 30 giorni da quando la Fondazione ha ricevuto tutti i dati necessari per la verifica delle prestazioni.
- 66.2** Le rendite giunte a scadenza vengono versate mensilmente in via anticipata il primo giorno del mese.
- 66.3** Se l'obbligo di prestazione non inizia il primo giorno del mese, per quel mese la rendita viene versata pro rata temporis.
- 66.4** Se le prestazioni sono state costituite in pegno, per il loro versamento è necessario il consenso scritto della creditrice pignorataria o del creditore pignoratizio.
- 66.5** Se sussiste un obbligo di notifica della Fondazione in caso d'inadempimento dell'obbligo di mantenimento da parte della persona assicurata (art. 40 LPP in combinato disposto con l'Ordinanza sull'aiuto all'incasso), la prestazione in capitale viene versata, salvo diversa decisione del tribunale, al più presto 30 giorni dopo il recapito della notifica del pagamento del capitale al competente ufficio specializzato per l'aiuto all'incasso.

67 Liquidazione in capitale di prestazioni di rendita a causa di esiguo importo

La Fondazione versa al posto della rendita il suo valore attuale se

- a) la rendita annua di vecchiaia al momento del percepimento o la rendita d'invalidità da corrispondere in caso d'invalidità totale è inferiore al 10 % o
- b) la rendita per partner è inferiore al 6 % o
- c) la rendita per figli di pensionato, la rendita per figli d'invalido o la rendita per orfani è inferiore al 2 % dell'importo minimo della rendita semplice di vecchiaia AVS.

68 Interesse di mora

Se la Fondazione è in ritardo nel pagamento di una prestazione previdenziale, deve pagare un interesse di mora pari al tasso d'interesse minimo LPP in vigore.

69 Adeguamento all'evoluzione dei prezzi

- 69.1** In ottemperanza all'ordine del Consiglio federale, le rendite obbligatorie per superstiti e d'invalidità in corso da più di 3 anni vengono adeguate all'evoluzione dei prezzi fino al raggiungimento dell'età di riferimento ai sensi della LPP.
- 69.2** Le rendite per superstiti e d'invalidità che non devono essere adeguate all'evoluzione dei prezzi secondo il *Punto 69.1* come pure le rendite di vecchiaia vengono adeguate all'evoluzione dei prezzi secondo le possibilità finanziarie della Fondazione.
- 69.3** Il consiglio di fondazione stabilisce a cadenza annuale se e in quale misura le rendite vengono adeguate. Al posto di un adeguamento delle rendite, il consiglio di fondazione può decidere di effettuare un pagamento una tantum.

70 Cessione e costituzione in pegno

Il diritto alle prestazioni non può essere ceduto né costituito in pegno prima della scadenza, ad eccezione di una costituzione in pegno per la proprietà abitativa.

71 Coordinamento con l'assicurazione contro gli infortuni e l'assicurazione militare (casse di previdenza con previdenza di base LPP)

- 71.1** Il diritto alle prestazioni d'invalidità e per superstiti sussiste indipendentemente dal fatto che l'invalidità o il decesso sia conseguente a una malattia o a un infortunio. Se tuttavia un assicuratore contro gli infortuni ai sensi della LAINF o l'assicurazione militare ai sensi della LAM deve versare delle prestazioni, la Fondazione versa solo le rendite obbligatorie per il partner, gli orfani, le rendite d'invalidità e per figli d'invalido.
- 71.2** Inoltre, il diritto alle prestazioni obbligatorie definite al *Punto 71.1* sussiste solo se l'importo totale risultante dalla loro somma con le altre prestazioni computabili ai sensi del *Punto 73.3* non supera il 90 % del guadagno presumibilmente perso.
- 71.3** Le restrizioni ai sensi del *Punto 71.1* non valgono per le persone assicurate che non sono assoggettate alla LAINF e che come tali sono state notificate a parte. In mancanza di tale notifica, in caso d'infortunio vengono erogate solo le prestazioni obbligatorie, se queste sono assicurate.
- 71.4** Se, oltre all'invalidità dovuta a infortunio, vi è anche un'invalidità comprovata dovuta a malattia non coperta dall'assicurazione contro gli infortuni, in aggiunta al diritto alle prestazioni obbligatorie per la parte dell'invalidità dovuta a malattia sussiste il diritto a eventuali prestazioni sovraobbligatorie pari alla differenza tra il grado d'invalidità determinato dall'AI e quello determinato dall'assicurazione contro gli infortuni.
- 71.5** Un eventuale diritto a rendite d'invalidità e per figli d'invalido sorge solo quando l'assicuratore contro gli infortuni o l'assicurazione militare ha interrotto il versamento delle indennità giornaliere e le ha sostituite con una rendita d'invalidità.

- 71.6** Le prestazioni dell'assicurazione contro gli infortuni o dell'assicurazione militare ridotte o non concesse perché il caso di previdenza è stato causato da colpa grave non vengono compensate.

71.7 La commissione di previdenza può prevedere nel piano di previdenza una copertura più estesa contro gli infortuni.

72 Coordinamento con l'assicurazione contro gli infortuni e l'assicurazione militare (casse di previdenza con prestazioni esclusivamente sovraobbligatorie)

72.1 Non sussiste alcun diritto alle prestazioni per le quali il piano di previdenza limita l'obbligo di prestazione ai casi di malattia, se un assicuratore contro gli infortuni ai sensi della LAINF o della LAM è tenuto a versare delle prestazioni.

72.2 Se, oltre all'invalidità dovuta a infortunio, vi è anche un'invalidità comprovata dovuta a malattia non coperta dall'assicurazione contro gli infortuni, per la parte dell'invalidità dovuta a malattia sussiste il diritto a prestazioni pari alla differenza tra il grado d'invalidità determinato dall'AI e quello determinato dall'assicurazione contro gli infortuni.

72.3 Un eventuale diritto a rendite d'invalidità e per figli d'invalido sorge solo quando l'assicuratore contro gli infortuni o l'assicurazione militare ha interrotto il versamento delle indennità giornaliere e le ha sostituite con una rendita d'invalidità.

72.4 Se concorrono sia l'infortunio che la malattia, le disposizioni ai sensi del *Punto 72.1* e del *Punto 72.3* si applicano solo per la parte che riguarda l'infortunio.

72.5 Se la limitazione ai casi di malattia si riferisce solo alle persone soggette alla LAINF, le persone non sottoposte vengono assicurate solo se notificate con una procedura speciale.

73 Relazione con altre prestazioni assicurative

73.1 La Fondazione riduce le rendite d'invalidità e per i superstiti se la somma di queste rendite e delle altre prestazioni computabili ai sensi del *Punto 73.3* supera il 90 % della presunta perdita di salario.

73.2 Il guadagno presumibilmente perso corrisponde al totale del reddito da attività lucrativa e del reddito sostitutivo che la persona avente diritto a una rendita d'invalidità o la persona defunta avrebbe probabilmente realizzato se l'evento dannoso non si fosse verificato.

73.3 Sono computabili le prestazioni dello stesso genere e scopo corrisposte alla persona avente diritto in conseguenza dell'evento dannoso, nello specifico

- rendite erogate da assicurazioni sociali e da altri istituti di previdenza nazionali ed esteri, ad eccezione di prestazioni in capitale, assegni per grandi invalide e grandi invalidi, indennità per menomazione dell'integrità, indennità in capitale, contributi per assistenza e prestazioni analoghe
- indennità giornaliere da assicurazioni obbligatorie
- indennità giornaliere da assicurazioni facoltative, se finanziate almeno per metà dal datore di lavoro
- Rendita per orfani per i figli ai sensi del *Punto 61.1*.

73.4 Nel caso di una persona avente diritto a una rendita d'invalidità, viene inoltre computato il reddito da attività lucrativa o il reddito sostitutivo che continua o che potrebbe presumibilmente continuare a percepire, ad

eccezione del reddito supplementare realizzato durante la partecipazione a provvedimenti di reintegrazione ai sensi dell'art. 8a LAl.

74 Regresso

74.1 Nei confronti di soggetti terzi tenuti a rispondere del caso di previdenza, la Fondazione subentra nei diritti della persona assicurata, dei suoi superstiti e di altre persone beneficiarie conformemente al presente regolamento, nel momento in cui si verifica l'evento fino a concorrenza delle prestazioni obbligatorie.

74.2 Le persone aventi diritto a una prestazione sovraobbligatoria d'invalidità o per superstiti devono cedere alla Fondazione i loro diritti nei confronti di soggetti terzi civilmente responsabili fino a concorrenza della prestazione che questa è obbligata a versare.

75 Verifica, riduzione e richiesta di restituzione di prestazioni

75.1 La Fondazione può richiedere in qualsiasi momento una prova del diritto a prestazioni. Se la prova non viene fornita, la Fondazione sospende il pagamento delle prestazioni.

75.2 Se l'AVS o l'AI riduce, revoca o rifiuta una prestazione perché la persona avente diritto ha causato il decesso o l'invalidità per colpa grave o si oppone a un provvedimento d'integrazione dell'AI, la Fondazione può ridurre le sue prestazioni in misura corrispondente.

75.3 La Fondazione richiede la restituzione delle prestazioni percepite indebitamente, interessi inclusi. È possibile rinunciare alla richiesta di restituzione, qualora la persona abbia percepito la prestazione in buona fede e la restituzione comporti gravi difficoltà.

Promozione della proprietà abitativa

Si applicano le disposizioni contenute nel Regolamento per la promozione della proprietà d'abitazioni.

76 Prelievo anticipato

76.1 La persona assicurata può prelevare anticipatamente una somma del suo avere di vecchiaia per la proprietà abitativa ad uso proprio fino al pensionamento completo, al più tardi fino al raggiungimento dell'età di riferimento. Se la persona assicurata è parzialmente invalida, il prelievo anticipato è limitato alla parte attiva della previdenza ai sensi del *Punto 19*.

76.2 La somma che la persona assicurata preleva in via anticipata viene addebitata proporzionalmente alla parte nel regime obbligatorio e a quella nel regime sovraobbligatorio del suo avere di vecchiaia.

76.3 Se la persona assicurata rimborsa totalmente o parzialmente il prelievo anticipato, l'importo rimborsato viene incorporato nella parte nel regime obbligatorio e in quella nel regime sovraobbligatorio dell'avere di vecchiaia nella stessa proporzione in cui era stato scorporato all'atto del prelievo anticipato.

77 Costituzione in pegno

Fino al pensionamento completo, al più tardi fino al raggiungimento dell'età di riferimento, la persona assicurata può costituire in pegno il suo diritto a prestazioni previdenziali o una somma fino a concorrenza della sua prestazione di libero passaggio. Se la persona assicurata è parzialmente invalida, la costituzione in pegno è limitata alla quota attiva della previdenza ai sensi del *Punto 19*.

Divorzio

78 Divisione della prestazione di libero passaggio

78.1 La prestazione di libero passaggio acquisita durante il matrimonio fino al promovimento della procedura di divorzio ed eventuali prelievi anticipati per la proprietà d'abitazioni vengono suddivisi in base alla sentenza di divorzio svizzera passata in giudicato.

78.2 La quota da trasferire della prestazione di libero passaggio viene addebitata proporzionalmente alla parte nel regime obbligatorio e a quella nel regime sovraobbligatorio dell'avere di vecchiaia della persona assicurata.

78.3 In seguito alla divisione della prestazione di libero passaggio, le prestazioni il cui ammontare dipende dall'avere di vecchiaia si riducono.

78.4 Le persone assicurate hanno la possibilità di riacquistare la prestazione di libero passaggio trasferita ai sensi dell'art. 22d LFLP. Ciò comporta un aumento delle loro prestazioni previdenziali di cui al *Punto 78.3*.

79 Divisione della prestazione di libero passaggio per persone invalide

79.1 Se la persona assicurata è completamente o parzialmente invalida, la prestazione di libero passaggio accumulata corrisponde all'importo a cui avrebbe diritto se non fosse invalida.

79.2 L'ammontare e l'impiego della prestazione di libero passaggio da trasferire si basano sulla sentenza di divorzio svizzera passata in giudicato.

79.3 La quota da trasferire della prestazione di libero passaggio viene addebitata proporzionalmente alla parte nel regime obbligatorio e a quella nel regime sovraobbligatorio dell'avere di vecchiaia. In seguito alla divisione della prestazione di libero passaggio, le future prestazioni di vecchiaia e per superstiti il cui ammontare dipende dall'avere di vecchiaia si riducono.

79.4 Le prestazioni d'invalidità in corso non subiscono alcuna riduzione per la divisione della prestazione di libero passaggio.

79.5 Le persone invalide hanno la possibilità di riacquistare la prestazione di libero passaggio trasferita ai sensi dell'art. 22d LFLP. Ciò comporta un aumento delle future prestazioni di vecchiaia e per superstiti il cui ammontare dipende dall'avere di vecchiaia.

80 Divisione della rendita di vecchiaia in corso

80.1 Se la persona assicurata percepisce una rendita di vecchiaia, questa viene suddivisa in base alla sentenza di divorzio svizzera passata in giudicato.

80.2 La parte nel regime obbligatorio ed eventualmente quella nel regime sovraobbligatorio della rendita di vecchiaia in corso si riducono proporzionalmente.

80.3 La quota di rendita assegnata al coniuge avente diritto viene convertita in una rendita vitalizia (art. 124a CC). In caso di decesso del coniuge avente diritto, conformemente al presente regolamento non sussiste alcun diritto a prestazioni per superstiti.

80.4 Se il coniuge avente diritto non ha ancora raggiunto l'età di riferimento, con il suo consenso la Fondazione trasferisce alla sua previdenza o al suo istituto di libero passaggio la quota di rendita ai sensi dell'art. 124a CC come liquidazione unica in capitale o come pagamento parziale a cadenza annuale.

80.5 Se il coniuge avente diritto ha già raggiunto l'età di riferimento o percepisce una rendita d'invalidità intera, la Fondazione paga la quota di rendita ai sensi dell'art. 124a CC in rate versate anticipatamente il primo giorno del mese, a condizione che non sia già stata versata una liquidazione in capitale di cui al *Punto 80.4*.

80.6 Il diritto a una rendita per figlie e figli di persona pensionata sussistente già al momento dell'avvio della procedura di divorzio resta invariato.

81 Pensionamento durante la procedura di divorzio

Se la persona assicurata va in pensione totalmente o parzialmente durante la procedura di divorzio, la Fondazione riduce la prestazione di libero passaggio e la

prestazione di vecchiaia dell'importo massimo ai sensi dell'art. 19g OLP.

82 Garanzia della soddisfazione dei diritti sanciti dalla normativa previdenziale

La Fondazione si riserva la facoltà di richiedere documenti complementari per la verifica della fattispecie fino a quando venga provato che i diritti sanciti dalla normativa previdenziale del coniuge avente diritto sono stati soddisfatti. Fintantoché tali documenti non vengono presentati, la Fondazione può rifiutare un'eventuale richiesta di pagamento da parte della persona assicurata.

83 Prestazioni di libero passaggio o quote di rendita trasferite

Le prestazioni di libero passaggio o le quote di rendita ai sensi dell'art. 124a CC trasferite in seguito a divorzio vengono incorporate nella parte nel regime obbligatorio e in quella nel regime sovraobbligatorio dell'avere di vecchiaia nella stessa proporzione in cui sono state scorporate dalla previdenza del coniuge debitore. Determinanti sono le indicazioni dell'istituto di previdenza o di libero passaggio che deve effettuare il trasferimento.

Uscita e prestazione di libero passaggio

84 Uscita

84.1 Una persona attiva esce dalla cerchia delle persone assicurate se non soddisfa più le condizioni di ammissione secondo il piano di previdenza, in particolare in caso di scioglimento del rapporto di lavoro con il datore di lavoro affiliato e non sussiste un diritto all'esonerazione dal pagamento dei contributi.

84.2 Sono fatte salve le disposizioni relative al congedo non retribuito di cui al *Punto 21* e la continuazione della previdenza dopo lo scioglimento del rapporto di lavoro da parte del datore di lavoro di cui al *Punto 91*.

85 Prestazione di libero passaggio

85.1 La persona uscente ha diritto a una prestazione di libero passaggio se è disponibile un avere di vecchiaia.

85.2 Se la persona assicurata riduce il grado di occupazione e continua a soddisfare le condizioni di ammissione secondo il piano di previdenza, l'avere di vecchiaia continua a essere integralmente garantito e non sussiste alcun diritto a una prestazione di libero passaggio.

85.3 La prestazione di libero passaggio corrisponde, in generale, all'avere di vecchiaia costituito fino al momento dell'uscita, tuttavia ad almeno il diritto ai sensi degli artt. 15, 17 e 18 LFLP. Il diritto sancito dall'art. 17 LFLP è composto da

a) dalle prestazioni di libero passaggio trasferite e dai contributi unici versati dalla persona assicurata, compresi gli interessi;

b) dalla somma dei contributi versati dalla persona assicurata per le prestazioni di vecchiaia secondo il piano di previdenza, compresi gli interessi. Almeno un terzo della totalità dei contributi regolamentari versati dal datore di lavoro e dal dipendente deve essere considerato contributo della persona assicurata;

c) supplemento calcolato sulla somma di cui alla lettera b); Il supplemento ammonta al 4% dopo il compimento del 21° anno d'età e in seguito aumenta annualmente del 4% fino ad arrivare al massimo al 100%. Per i contributi versati in caso di continuazione della previdenza (*Punto 20* o *Punto 91*) o di congedo non retribuito non viene applicato alcun supplemento.

85.4 La prestazione di libero passaggio diventa esigibile con l'uscita dalla cassa di previdenza.

85.5 La prestazione di libero passaggio viene remunerata come segue:

- Dopo la scadenza: remunerazione in misura pari al tasso d'interesse minimo LPP attuale
- Una volta trascorsi 30 giorni dal momento in cui la Fondazione ha ricevuto i dati necessari: interesse di mora ai sensi dell'art. 2 cpv. 4 LFLP.

85.6 In base alle indicazioni della persona assicurata uscente, la prestazione di libero passaggio viene trasferita all'istituto di previdenza del nuovo datore di lavoro (*Punto 86*), corrisposta in contanti (*Punto 87*) oppure trasferita a un istituto di libero passaggio (*Punto 88*).

85.7 Se la persona uscente è parzialmente inabile al lavoro o invalida, ha diritto alla prestazione di libero passaggio corrispondente alla parte attiva della previdenza ai sensi del *Punto 19*. Se in seguito riacquista la piena capacità di guadagno senza riprendere un rapporto di lavoro con il datore di lavoro affiliato, ha diritto alla prestazione di libero passaggio anche per la parte della copertura previdenziale che continua dopo lo scioglimento del rapporto di lavoro.

86 Trasferimento all'istituto di previdenza del nuovo datore di lavoro

Se la persona uscente continua a essere assicurata nella previdenza professionale presso un nuovo datore di lavoro, la Fondazione trasferisce la prestazione di libero passaggio secondo le indicazioni della persona uscente all'istituto di previdenza del nuovo datore di lavoro.

87 Pagamento in contanti

87.1 La persona uscente può richiedere il pagamento in contanti della sua prestazione di libero passaggio se

a) lascia definitivamente la Svizzera e non abita nel Liechtenstein. Se la persona uscente si trasferisce in uno Stato UE o AELS e continua a essere assicurata obbligatoriamente ai sensi della legge locale contro i rischi di vecchiaia, invalidità e decesso, non è possibile il pagamento in contanti della quota della prestazione di libero passaggio corrispondente all'avere di vecchiaia nel regime obbligatorio

b) inizia un'attività lucrativa indipendente e non è più sottoposta all'assicurazione obbligatoria;

c) dispone di una prestazione di libero passaggio inferiore al suo contributo annuo.

87.2 La persona uscente è tenuta a fornire i giustificativi necessari per il pagamento in contanti.

87.3	Se la persona uscente ha effettuato un riscatto, nei 3 anni successivi il pagamento della prestazione di libero passaggio risultante da tale riscatto non può essere effettuato in contanti.	91.3	Le persone che continuano la previdenza ai sensi dell'art. 47a cpvv. 2-7 LPP restano nella cerchia delle persone assicurate di cui al <i>Punto 7</i> .
87.4	Se la persona uscente è coniugata, il pagamento in contanti è consentito solo con il consenso scritto del coniuge. Se tale consenso viene rifiutato o risulta impossibile da ottenere, la persona uscente può adire il tribunale.	91.4	Durante la continuazione della previdenza, la persona assicurata ha la possibilità di aumentare ulteriormente il proprio avere di vecchiaia versando contributi di risparmio.
87.5	Se la prestazione di libero passaggio è stata costituita in pegno, per il pagamento in contanti è necessario il consenso scritto del creditore pignoratizio.	91.5	La continuazione della previdenza avviene sulla base del salario annuo valido immediatamente prima dello scioglimento del rapporto di lavoro. Su richiesta della persona assicurata può essere coperto un salario inferiore. Questo vale per tutti i contributi e per tutte le prestazioni. Un successivo aumento del salario annuo non è consentito.
87.6	Se sussiste un obbligo di notifica della Fondazione in caso d'inadempimento dell'obbligo di mantenimento da parte della persona uscente ai sensi dell'art. 40 LPP in combinato disposto con l'Ordinanza sull'aiuto all'incasso, la Fondazione versa la prestazione di libero passaggio, salvo diversa decisione del tribunale, al più presto 30 giorni dopo il recapito della notifica del pagamento del capitale al competente ufficio specializzato per l'aiuto all'incasso.	91.6	Se la continuazione della previdenza ha avuto una durata superiore a 2 anni, le prestazioni di vecchiaia e per superstiti devono essere percepite sotto forma di rendita e la prestazione di libero passaggio non può più essere prelevata anticipatamente o costituita in pegno per la proprietà abitativa ad uso proprio. Sono fatte salve le disposizioni regolamentari che prevedono il versamento delle prestazioni esclusivamente sotto forma di capitale.
88	Trasferimento a un istituto di libero passaggio	91.7	Il periodo d'attesa per la rendita d'invalidità e per figlie e figli di persona invalida è di 12 mesi.
	Se la prestazione di libero passaggio non può essere trasferita a un altro istituto di previdenza o pagata in contanti, la persona uscente può chiedere alla Fondazione di versarla su un conto o su una polizza di libero passaggio.	91.8	A differenza di quanto previsto nelle disposizioni di coordinamento di cui al <i>Punto 71.1</i> , il diritto alle prestazioni in caso d'invalidità e di decesso sussiste indipendentemente dal fatto che la causa dell'invalidità o del decesso sia una malattia o un infortunio.
89	Trasferimento alla Fondazione istituto collettore LPP	91.9	I contributi di risparmio, di rischio e ai costi necessari per finanziare la continuazione della previdenza e i contributi al fondo di garanzia vengono versati integralmente dalla persona assicurata, senza partecipazione del datore di lavoro. I contributi vengono fatturati alla persona assicurata alla fine di ogni trimestre. Sono esigibili entro 30 giorni dalla fatturazione.
	In mancanza di una comunicazione della persona uscente relativa all'impiego della prestazione di libero passaggio, la Fondazione versa tale prestazione alla Fondazione istituto collettore LPP al più presto sei mesi e al più tardi 2 anni dopo l'uscita (art. 60 segg. LPP).	91.10	La previdenza può essere disdetta dalla persona assicurata in qualsiasi momento, dalla Fondazione in caso di mancato pagamento dei contributi. La disdetta fa sorgere, a scelta della persona assicurata, un diritto alle prestazioni di vecchiaia dal primo giorno del mese successivo alla disdetta o un diritto a una prestazione di libero passaggio in seguito a uscita. Se la continuazione della previdenza ha avuto una durata superiore a 2 anni, l'uscita è consentita solo nel caso in cui lei dovesse entrare in un nuovo istituto di previdenza.
90	Copertura suppletiva	91.11	La previdenza termina a) al raggiungimento dell'età di riferimento o b) con la disdetta o c) in caso di decesso.
	Dopo l'uscita, la copertura previdenziale per i rischi d'invalidità e decesso rimane in vigore fino all'inizio di un nuovo rapporto previdenziale, ma al massimo per il periodo di un mese.	91.12	La previdenza termina anche con l'entrata in un nuovo istituto di previdenza, qualora il riscatto delle prestazioni massime regolamentari del nuovo istituto di previdenza richieda più di due terzi della prestazione di libero passaggio.
91	Continuazione della previdenza dopo lo scioglimento del rapporto di lavoro da parte del datore di lavoro		
91.1	La continuazione della previdenza dopo lo scioglimento del rapporto di lavoro da parte del datore di lavoro non è consentito per le casse di previdenza che erogano solo prestazioni sovraobbligatorie.		
91.2	Una persona assicurata il cui rapporto di lavoro è stato sciolto da parte del datore del lavoro dopo il compimento del 58° anno d'età può chiedere, entro sei mesi dalla conclusione del rapporto, che la previdenza continui nella stessa estensione ai sensi dell'art. 47a cpvv. 2-7 LPP. Per le persone domiciliate all'estero (ad es. frontalieri) non è consentita la continuazione della previdenza.		

Imposte

92 Imposte

- 92.1** Per il trattamento fiscale, in particolare di riscatti, prelievi anticipati per la proprietà abitativa e versamenti parziali della prestazione di vecchiaia (pensionamento parziale), sono determinanti le disposizioni di legge e la prassi delle autorità fiscali.
- 92.2** Nella verifica del diritto ai privilegi fiscali di un riscatto, di solito le autorità fiscali tengono conto dell'intero avere di una persona soggetta a obbligo fiscale, anche di quello depositato presso altri istituti di previdenza (approccio consolidato).
- 92.3** Spetta alla persona assicurata chiarire le conseguenze a livello fiscale di un riscatto, di un prelievo anticipato per la proprietà abitativa o di un prelievo parziale e farsi carico di tali conseguenze.
- 92.4** La Fondazione declina ogni responsabilità nel caso in cui le autorità fiscali limitino o non riconoscano i privilegi fiscali di un riscatto o di un prelievo parziale.

Informazioni e obblighi di notifica

93 Certificato della cassa pensione

- 93.1** La Fondazione redige per la persona assicurata un certificato della cassa pensione annualmente o in occasione di modifiche delle prestazioni previdenziali. Le persone aventi diritto a una rendita di vecchiaia non ricevono un certificato della cassa pensione.
- 93.2** Il certificato della cassa pensione contiene informazioni sulla previdenza, in particolare:
- avere di vecchiaia aggiornato e tasso d'interesse applicato
 - prestazioni previste in caso di pensionamento, invalidità o decesso
 - aliquote di conversione in rendita vigenti
 - importo massimo possibile di riscatto
 - importo massimo possibile per prelievo anticipato e costituzione in pegno (promozione della proprietà abitativa)
 - prestazione di libero passaggio in caso di uscita
 - contributi mensili del datore di lavoro e della persona assicurata.
- 93.3** Il certificato della cassa pensione può essere consultato in qualsiasi momento sul [portale online «myAXA»](#).

94 Obbligo d'informare della Fondazione

Dietro richiesta, la Fondazione fornisce alle persone assicurate o aventi diritto a prestazioni per superstiti o a una quota di rendita ai sensi dell'art. 124a CC informazioni supplementari che riguardano la loro previdenza, i diritti alle prestazioni e le attività della Fondazione.

95 Obblighi di notifica della persona assicurata

La persona assicurata deve notificare alla Fondazione entro 30 giorni ogni evento che ha ripercussioni sulla propria previdenza. In questa categoria rientrano:

- modifica dell'indirizzo
- modifica dello stato civile.

96 Obblighi di notifica della persona avente diritto a una rendita

- 96.1** Tutte le persone aventi diritto a una rendita devono comunicare alla Fondazione immediatamente ogni evento che ha ripercussioni sulla loro rendita. In questa categoria rientrano:
- modifica dell'indirizzo
 - cambiamenti nelle coordinate di pagamento
 - modifica dello stato civile
 - modifica del diritto alla rendita nei confronti delle assicurazioni sociali (AVS, AI, assicurazione militare o infortuni, assicurazioni sociali estere)
 - riacquisizione o miglioramento della capacità di guadagno
 - aggiunta successiva di figli (ad es. nascita o adozione)
 - conclusione o interruzione della formazione dei figli aventi diritto alle rendite
 - decesso di un figlio avente diritto alla rendita.

- 96.2** Le persone aventi diritto a rendite d'invalidità o per superstiti sono tenute inoltre a informare la Fondazione su eventuali altri redditi computabili (ad es. prestazioni versate da assicurazioni sociali nazionali ed estere, prestazioni di altri istituti di previdenza, reddito da attività lucrativa residua).

97 Obblighi di notifica delle persone superstiti

Le persone superstiti devono notificare immediatamente alla Fondazione il decesso di una persona beneficiaria di rendita.

Sottocopertura della Fondazione

98 Sottocopertura della Fondazione

- 98.1** La Fondazione deve essere in grado di garantire in qualsiasi momento l'ottemperanza agli obblighi regolamentari.
- 98.2** Nel caso in cui la Fondazione rilevi una sottocopertura, il consiglio di fondazione, in collaborazione con il perito in materia di previdenza professionale, adotta le misure di risanamento appropriate.
- 98.3** Il consiglio di fondazione può ricorrere in particolare alle seguenti misure di risanamento:
- Adeguamento della strategia d'investimento
 - remunerazione ridotta o pari a zero dell' avere di vecchiaia sovraobbligatorio;
 - remunerazione ridotta o pari a zero dell' avere di vecchiaia secondo il principio d'imputazione;
 - limitazioni temporali e quantitative o mancata concessione del versamento di un prelievo nel quadro della promozione della proprietà di abitazioni, se il prelievo viene utilizzato come rimborso di prestiti ipotecari.
 - Qualora le misure sopra menzionate o di altro tipo non dovessero risultare efficaci, la Fondazione può addebitare dei contributi di risanamento al datore di lavoro, alle persone assicurate e alle persone aventi diritto a una rendita per superstiti. L'ammontare del contributo di risanamento versato dal datore di lavoro deve essere pari o superiore alla somma dei contributi di risanamento versati dalle persone assicurate attive.
 - Qualora anche la riscossione dei contributi di risanamento non fosse sufficiente, il tasso d'interesse minimo LPP può essere ridotto al massimo dello 0,5% per la durata della sottocopertura, ma non oltre i 5 anni.
- 98.4** Un eventuale tasso d'interesse ridotto per la remunerazione dell' avere di vecchiaia si applica anche per il calcolo della prestazione minima di libero passaggio di cui al *Punto 85.3*.

Scioglimento del contratto di affiliazione

99 Scioglimento del contratto di affiliazione

- 99.1** In caso di scioglimento del contratto d'affiliazione, i diritti delle persone assicurate uscenti sono trasferiti al nuovo istituto di previdenza.
- 99.2** I diritti comprendono:
- la somma degli averi di vecchiaia degli assicurati uscenti, incrementata di una partecipazione proporzionale a un'eventuale eccedenza conforme al regolamento sulla partecipazione alle eccedenze, meno un eventuale disavanzo ai sensi del regolamento per la liquidazione parziale e totale di casse di previdenza e la liquidazione parziale della fondazione collettiva,
 - il valore di restituzione per le persone uscenti aventi diritto a una rendita di vecchiaia, per i superstiti o d'invalidità o a una quota di rendita ai sensi dell'art. 124a CC,
 - altri eventuali mezzi dell'istituto di previdenza, in particolare le riserve dei contributi dei datori di lavoro nonché i fondi in conformità ai regolamenti per la li-

quidazione parziale e totale di casse di previdenza e alla liquidazione parziale della fondazione collettiva.

- 99.3** I diritti sono esigibili una volta decorsi 30 giorni dallo scioglimento del contratto d'affiliazione e dalla ricezione da parte della Fondazione di tutti i dati necessari per il trasferimento.
- 99.4** Durante una procedura di liquidazione parziale o totale di casse di previdenza oppure durante una procedura di liquidazione parziale della Fondazione, gli eventuali diritti a fondi liberi, accantonamenti tecnici e riserve di fluttuazione non vengono remunerati fino alla scadenza del pagamento.
- 99.5** Se il trasferimento ha luogo dopo la data di scioglimento, a partire dalla scadenza la Fondazione pagherà un interesse di mora pari al tasso d'interesse fissato dal consiglio di fondazione per i vari fondi in questione. Se il consiglio di fondazione non ha fissato un tasso d'interesse di mora, si applica il tasso d'interesse minimo previsto dalla LPP.

Dati personali

100 Dati personali

- 100.1** Ai fini dell'attuazione della previdenza professionale conformemente agli Statuti e ai regolamenti, la Fondazione – in qualità di responsabile della protezione dei dati – tratta i dati personali delle persone assicurate e delle persone aventi diritto a una rendita per superstiti o a una quota di rendita ai sensi dell'art.124a CC. La Fondazione adotta i provvedimenti necessari a garantire il rispetto delle prescrizioni in materia di protezione dei dati. I dati vengono trattati in conformità alle disposizioni di legge applicabili. La Fondazione ha incaricato della gestione e della vendita AXA Vita SA che a questo scopo può trattare i dati personali. Ulteriori informazioni al riguardo sono riportate nella Dichiarazione sulla protezione dei dati.
- 100.2** Nella misura in cui sia necessario ai fini dell'attuazione della previdenza professionale, la Fondazione può comunicare i dati assicurativi delle persone di cui al *Punto 100.1* ad altri istituti di previdenza e di assicurazione e, previo accordo, a soggetti terzi incaricati in Svizzera e all'estero, a condizione che sia garantita un'adeguata protezione dei dati e che i soggetti terzi siano soggetti all'obbligo legale di riservatezza ai sensi della LPP o si impegnino a rispettarlo.
- 100.3** La Fondazione è autorizzata a trasmettere al datore di lavoro dati aggregati sulle persone di cui al *Punto 100.1*.
- 100.4** Si applicano in particolare le disposizioni della LPP concernenti il trattamento dei dati personali, la consultazione degli atti, l'obbligo di riservatezza, la comunicazione dei dati e l'assistenza giudiziaria e amministrativa. Per il resto valgono le disposizioni della LPD.
- 100.5** Ogni persona di cui al *Punto 100.1* può esercitare i propri diritti in materia di protezione dei dati, in particolare il diritto di essere informata se vengono trattati dati personali che la riguardano ed eventualmente di richiederne la rettifica.

Luogo di adempimento e contenzioso

101 Luogo di adempimento

- 101.1** La Fondazione esegue i pagamenti in franchi svizzeri.
- 101.2** Il versamento avviene su un conto bancario o postale della persona avente diritto in Svizzera oppure in uno Stato UE o AELS.
- 101.3** Su indicazione della persona avente diritto, la Fondazione può effettuare il versamento anche su un conto bancario o postale in uno Stato al di fuori dell'UE o dell'AELS. Il rischio di cambio ed eventuali spese sono a carico della persona avente diritto.
- 101.4** Il luogo di adempimento è la sede della Fondazione.

102 Contenzioso

- 102.1** In caso di controversie derivanti dal presente regolamento sono competenti esclusivamente i tribunali svizzeri.
- 102.2** Il foro viene stabilito in base all'articolo 73 LPP.

Disposizioni transitorie e finali

103 Principio

Per la valutazione e la determinazione delle prestazioni si applicano il regolamento di previdenza e il piano di previdenza in vigore al momento del pensionamento, dell'insorgenza dell'incapacità lavorativa che ha portato all'invalidità o del decesso.

104 Scala delle prestazioni applicabile (7ª revisione AI)

- 104.1** Per le persone assicurate la cui incapacità lavorativa si è verificata prima del 1° gennaio 2022, fino a quando subentra l'invalidità secondo l'AI viene applicata la scala delle prestazioni valida al momento dell'insorgenza dell'incapacità lavorativa.
- 104.2** Se l'invalidità secondo l'AI è subentrata dopo il 1° gennaio 2022, a partire dalla data d'inizio della rendita AI viene applicata la scala delle prestazioni valida dal 1° gennaio 2022.

105 Passaggio delle rendite d'invalidità in corso al 1° gennaio 2022 al nuovo sistema di rendite (7ª revisione AI)

- 105.1** Se il diritto a una rendita d'invalidità è sorto prima del 1° gennaio 2022 e a tale data la persona assicurata aveva già compiuto 55 anni, il diritto alle prestazioni d'invalidità continua a essere disciplinato dalle disposizioni regolamentari in vigore al momento dell'insorgenza dell'incapacità lavorativa.
- 105.2** Se il diritto a una rendita d'invalidità è sorto prima del 1° gennaio 2022 e a tale data la persona assicurata non

aveva ancora compiuto 55 anni, il diritto alle prestazioni d'invalidità continua a essere disciplinato dalle disposizioni regolamentari in vigore al momento dell'insorgenza dell'incapacità lavorativa. Tuttavia, se il grado d'invalidità nella previdenza professionale subisce una modifica di almeno cinque punti percentuali in seguito a una revisione delle rendite da parte dell'AI, le prestazioni d'invalidità vengono adeguate alla nuova scala delle rendite AI di cui al *Punto 49*. Se tuttavia l'adeguamento determina una diminuzione del grado di prestazione nonostante l'aumento del grado d'invalidità, o se il grado di prestazione aumenta in caso di riduzione del grado d'invalidità, continua a essere applicato il grado di prestazione precedente. Le disposizioni regolamentari valide al momento dell'insorgenza dell'incapacità lavorativa restano in vigore anche in caso di revisione delle rendite.

- 105.3** Se il diritto a una rendita d'invalidità è sorto prima del 1° gennaio 2022 e a tale data la persona assicurata non aveva ancora compiuto 30 anni, il diritto alle prestazioni viene determinato al più tardi al 1° gennaio 2032 secondo le disposizioni di cui al *Punto 49*. In caso di conseguente diminuzione del diritto alle prestazioni, le prestazioni d'invalidità precedenti vengono versate fino a quando il grado d'invalidità nella previdenza professionale subisce una modifica di almeno cinque punti percentuali in seguito a una revisione delle rendite da parte dell'AI.

106 Disposizioni transitorie per prestazioni in caso di decesso

- 106.1** Se le prestazioni d'invalidità terminano per il decesso della persona assicurata prima del raggiungimento dell'età di riferimento, le prestazioni in caso di decesso si basano sulle disposizioni regolamentari in vigore al momento dell'insorgenza dell'incapacità lavorativa che ha portato all'invalidità.
- 106.2** Fa eccezione il diritto al capitale in caso di decesso. Per tale diritto si applica l'ordine regolamentare o individuale dei beneficiari in vigore al momento del decesso.

107 Adeguamenti del regolamento di previdenza

Il presente regolamento e i successivi adeguamenti vengono emanati dal consiglio di fondazione.

108 Entrata in vigore

- 108.1** Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2026.
- 108.2** Esso sostituisce il regolamento per la previdenza di base LPP del 1° gennaio 2025 e il regolamento per la previdenza complementare del 1° gennaio 2025.

Elenco delle abbreviazioni

AVS	Assicurazione federale per la vecchiaia e i superstiti
LPP	Legge federale sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità
OPP 2	Ordinanza sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità
LPD	Legge federale sulla protezione dei dati
LFLP	Legge federale sul libero passaggio nella previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità (Legge sul libero passaggio)
OLP	Ordinanza sul libero passaggio nella previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità (Ordinanza sul libero passaggio)
AI	Assicurazione federale per l'invalidità
LAI	Legge federale sull'assicurazione per l'invalidità
LAM	Legge federale sull'assicurazione militare
CO	Legge federale di complemento al Codice civile svizzero (Libro quinto: Diritto delle obbligazioni)
LUD	Legge federale sull'unione domestica registrata di coppie omosessuali (Legge sull'unione domestica registrata)
LAINF	Legge federale sull'assicurazione contro gli infortuni
CC	Codice civile svizzero

Allegato 1 Aliquote di conversione in rendita

per piani di previdenza con futura rendita per partner pari al 60 % della rendita di vecchiaia e rendita per figli di pensionato pari al 20 % della rendita di vecchiaia

Regime obbligatorio

Età di riferimento	Anno del pensionamento			
	2026	2027	2028	Dal 2029 globale
58 anni	5,470 %	5,220 %	4,970 %	4,780 %
59 anni	5,570 %	5,320 %	5,070 %	4,880 %
60 anni	5,680 %	5,430 %	5,180 %	4,990 %
61 anni	5,790 %	5,540 %	5,290 %	5,100 %
62 anni	5,910 %	5,660 %	5,410 %	5,210 %
63 anni	6,030 %	5,780 %	5,530 %	5,330 %
64 anni	6,160 %	5,910 %	5,660 %	5,460 %
65 anni	6,300 %	6,050 %	5,800 %	5,600 %
66 anni	6,450 %	6,200 %	5,950 %	5,750 %
67 anni	6,610 %	6,360 %	6,110 %	5,910 %
68 anni	6,790 %	6,530 %	6,280 %	6,080 %
69 anni	6,980 %	6,720 %	6,470 %	6,270 %
70 anni	7,190 %	6,930 %	6,670 %	6,470 %

Regime sovraobbligatorio

Età di riferimento	Anno del pensionamento			
	2026	2027	2028	Dal 2029 globale
58 anni	4,670 %	4,720 %	4,720 %	4,780 %
59 anni	4,770 %	4,820 %	4,820 %	4,880 %
60 anni	4,880 %	4,930 %	4,930 %	4,990 %
61 anni	4,990 %	5,040 %	5,040 %	5,100 %
62 anni	5,110 %	5,160 %	5,160 %	5,210 %
63 anni	5,230 %	5,280 %	5,280 %	5,330 %
64 anni	5,360 %	5,410 %	5,410 %	5,460 %
65 anni	5,500 %	5,550 %	5,550 %	5,600 %
66 anni	5,650 %	5,700 %	5,700 %	5,750 %
67 anni	5,810 %	5,860 %	5,860 %	5,910 %
68 anni	5,990 %	6,030 %	6,030 %	6,080 %
69 anni	6,180 %	6,220 %	6,220 %	6,270 %
70 anni	6,390 %	6,420 %	6,420 %	6,470 %

Il presente allegato entra in vigore il 1° gennaio 2026.

Allegato 2 Aliquote di conversione in rendita con possibilità di scelta per rendita di vecchiaia e rendita per partner

per piani di previdenza con futura rendita per partner pari al 60 % della rendita di vecchiaia e rendita per figli di pensionato pari al 20 % della rendita di vecchiaia

Pensionamento nel 2026

Valore soglia regime sovraobbligatorio	Età di riferimento	Possibilità di scelta a) Aumento della rendita di vecchiaia Rendita per partner: regime obbligatorio LPP	Possibilità di scelta b) Riduzione della rendita di vecchiaia Rendita per partner: 100 % della rendita di vecchiaia
30 %	58 anni	5,188 %	4,708 %
	59 anni	5,313 %	4,795 %
	60 anni	5,442 %	4,885 %
	61 anni	5,578 %	5,978 %
	62 anni	5,721 %	5,076 %
	63 anni	5,871 %	5,178 %
	64 anni	6,029 %	5,285 %
	65 anni	6,200 %	5,400 %
	66 anni	6,385 %	5,524 %
	67 anni	6,586 %	5,658 %
	68 anni	6,805 %	5,803 %
	69 anni	7,042 %	5,960 %
	70 anni	7,301 %	6,129 %

Le presenti aliquote di conversione valgono nel regime obbligatorio e in quello sovraobbligatorio.

Pensionamento nel 2027

Valore soglia regime sovraobbligatorio	Età di riferimento	Possibilità di scelta a) Aumento della rendita di vecchiaia Rendita per partner: regime obbligatorio LPP	Possibilità di scelta b) Riduzione della rendita di vecchiaia Rendita per partner: 100 % della rendita di vecchiaia
30 %	58 anni	5,104 %	4,621 %
	59 anni	5,227 %	4,706 %
	60 anni	5,355 %	4,795 %
	61 anni	5,488 %	4,886 %
	62 anni	5,628 %	4,982 %
	63 anni	5,776 %	5,082 %
	64 anni	5,932 %	5,187 %
	65 anni	6,100 %	5,300 %
	66 anni	6,282 %	5,422 %
	67 anni	6,480 %	5,553 %
	68 anni	6,695 %	5,696 %
	69 anni	6,929 %	5,850 %
	70 anni	7,183 %	6,016 %

Le presenti aliquote di conversione valgono nel regime obbligatorio e in quello sovraobbligatorio.

Pensionamento nel 2028

Valore soglia regime sovraobbligatorio	Età di riferimento	Possibilità di scelta a) Aumento della rendita di vecchiaia Rendita per partner: regime obbligatorio LPP	Possibilità di scelta b) Riduzione della rendita di vecchiaia Rendita per partner: 100 % della rendita di vecchiaia
30 %	58 anni	5,020 %	4,534 %
	59 anni	5,141 %	4,618 %
	60 anni	5,267 %	4,704 %
	61 anni	5,398 %	4,794 %
	62 anni	5,536 %	4,888 %
	63 anni	5,681 %	4,986 %
	64 anni	5,835 %	5,089 %
	65 anni	6,000 %	5,200 %
	66 anni	6,179 %	5,319 %
	67 anni	6,374 %	5,448 %
	68 anni	6,585 %	5,588 %
	69 anni	6,815 %	5,739 %
	70 anni	7,065 %	5,902 %

Le presenti aliquote di conversione valgono nel regime obbligatorio e in quello sovraobbligatorio.

Pensionamento nel 2029

Valore soglia regime sovraobbligatorio	Età di riferimento	Possibilità di scelta a) Aumento della rendita di vecchiaia Rendita per partner: regime obbligatorio LPP	Possibilità di scelta b) Riduzione della rendita di vecchiaia Rendita per partner: 100 % della rendita di vecchiaia
30 %	58 anni	4,937 %	4,446 %
	59 anni	5,055 %	4,529 %
	60 anni	5,179 %	4,614 %
	61 anni	5,308 %	4,702 %
	62 anni	5,444 %	4,794 %
	63 anni	5,587 %	4,890 %
	64 anni	5,738 %	4,992 %
	65 anni	5,900 %	5,100 %
	66 anni	6,076 %	5,217 %
	67 anni	6,268 %	5,344 %
	68 anni	6,475 %	5,481 %
	69 anni	6,701 %	5,629 %
	70 anni	6,948 %	5,789 %

Le presenti aliquote di conversione valgono nel regime obbligatorio e in quello sovraobbligatorio.

Il presente allegato entra in vigore il 1° gennaio 2026.